

380.

SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDÌ 18 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	24471	BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404) . . .	24471
Disegno di legge (Presentazione)	24479	PRESIDENTE	24471, 24484, 24485
Proposte di legge (Seguito della discussione):		BIGNARDI, Relatore di minoranza . . .	24479
Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (Teste unificato approvato dal Senato) (2176);		CERUTI, Relatore per la maggioranza	24491
PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);		NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste	24482, 24503
ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);		PADULA, Relatore per la maggioranza .	24485
		SPONZIELLO, Relatore di minoranza .	24471
		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
		PRESIDENTE	24510
		BARDELLI	24510
		Ordine del giorno della seduta di domani . .	24510

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 gennaio 1971.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Mitterdorfer.

(È concesso).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori De Marzi ed altri; Cipolla ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (testo unificato approvato dal Senato) (2176); Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117); Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378); Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori De Marzi ed altri; Cipolla ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (testo unificato approvato dal Senato); e dei deputati Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna; Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici; Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 18 dicembre 1970 è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sponziello, relatore di minoranza.

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sostanzialmente inizio così come concluderò questa replica dicendo che il gruppo del Movimento sociale italiano, a nome del quale ho presentato la relazione di minoranza, si dichiara senz'altro favorevole all'affitto, come strumento, come elemento per aumentare ed assicurare la maggiore dimensione aziendale; si dichiara favorevole ad esaminare insieme concretamente, serenamente e seriamente una

stabile durata del rapporto contrattuale; si dichiara favorevole alla ricerca del modo migliore per determinare insieme seriamente un equo canone sopportabile dagli affittuari, in relazione alla redditività della terra che viene loro concessa in affitto. Nel contempo, però, esprime un « no » netto e preciso al progetto di legge in esame, nel testo pervenutoci approvato dal Senato, trattandosi — a mio avviso — di un progetto di legge con tutte le caratteristiche della demagogia, della anticostituzionalità e della antieconomicità; che inasprisce i rapporti sociali, anziché contemperarli, e che, per altro, contrasta con le stesse direttive comunitarie, come spero di poter dimostrare brevemente e con la maggiore sintesi possibile.

Non credevo, onorevoli colleghi, che, nello stendere la mia sintetica relazione, mi sarei trovato, lungo il cammino di questo travagliato provvedimento, sostanzialmente in buona compagnia. Debbo dare atto, infatti, che, negli interventi che si sono succeduti, sono riecheggiate in questa aula, da parte di colleghi di altra estrazione politica, le medesime preoccupazioni da me manifestate nella mia relazione di minoranza. Evidentemente, sono preoccupazioni che hanno un certo fondamento.

Non starò qui a ripetere tutto quello che, sostanzialmente, alcuni colleghi hanno detto, convergendo con gli argomenti più concreti sui quali ho richiamato l'attenzione della Camera. Se dovessi sfogliare, però, gli interventi precedenti, troverei conforto alle mie tesi nel considerare, per esempio, che l'onorevole Spadola ha richiamato l'attenzione della Camera sul fatto che, pur parlandosi di equo canone, si rileva macroscopicamente l'iniquità di una linea legislativa che oggi, in blocco, intenderebbe annullare o limitare, fino a sopprimerlo, il diritto di proprietà, con tutte le conseguenze che ne derivano per la svalutazione della terra e per l'inefficace garanzia dei mutui ipotecari ad essa occorrenti.

Potrei rifarmi ancora ad altro collega, l'onorevole Gunnella, il quale ha manifestato le mie stesse preoccupazioni, che debbono essere, io penso, comuni. L'onorevole Gunnella giustamente ha messo in rilievo che, nelle attuali ristrette forme del credito di miglioramento, questo provvedimento non avrebbe senso, perché noi faremmo una legge asfittica.

E così lungo la stessa strada ho trovato anche il collega onorevole Salvatore, il quale ha manifestato notevoli preoccupazioni ed ha affermato fra l'altro: « Sono convinto che questa legge sia perfettibile e che probabilmente darà luogo a sperequazioni e difettose applicazioni », anche se ha aggiunto: « Respingiamo » (e non saprei dire perché) « la ipocrita ricerca del perfezionismo », quasi che non dovesse essere un nostro impegno quello di cercare di migliorare le leggi e di fare delle leggi veramente applicabili, con chiarezza di intenti e con chiarezza, anche, dei fini che si vogliono perseguire.

Non starò neanche a citare quanto ha detto, ad esempio, lo stesso onorevole Tozzi Condivi il quale giustamente ha precisato che non solo questa legge aumenta la confusione e provoca anche una distruzione della ricchezza, ma ha aggiunto che questa legge, a suo modo di vedere, contiene un esproprio « ipocrita »; senza parlare del collega Pietro Micheli il quale addirittura ha prospettato una soluzione (perché a qualche soluzione dovremo pur pervenire; non so se si debba riunire lo stesso Comitato dei 9 per cercare di uscir fuori da questa *impasse* nella quale, stando almeno agli interventi che si sono succeduti sino a questo momento, sembra che una parte della maggioranza giustamente, responsabilmente — io ne voglio dare atto — si renda conto di essere andata a sfociare). L'onorevole Pietro Micheli, infatti, nel suo intervento ha accennato, pur non ritenendolo del tutto efficace e sufficiente, al miglioramento del limite minimo e massimo di quel tale coefficiente per il quale il reddito dominicale dovrebbe essere moltiplicato, proponendo di portare a 60 il limite massimo e di partire da 25 come limite minimo.

Trascuro altri interventi che, comunque, confortano quello che dicevo all'inizio di questo mio discorso, e cioè che non pensavo di trovarmi in così numerosa compagnia nello stendere questa relazione di minoranza.

Onorevoli colleghi, la prima parte della mia relazione sulla quale mi sono permesso di richiamare la vostra attenzione esprime perplessità di ordine costituzionale (in molti ho sentito riecheggiare queste perplessità, anche se non le ho trovate enunciate con precisione nella relazione di maggioranza). Poniamoci la domanda con grande serietà: effettivamente elimina questa legge in ciascuno di noi, così com'è proposta, ogni preoccupazione di carattere costituzionale, o non affiora piuttosto nell'animo nostro il pensiero che questa legge, così come viene proposta, veramente finisce

con l'inficiare determinati principi che sono alla base della nostra Costituzione?

Ora, se noi diamo uno sguardo sereno, senza andare alla ricostruzione del modo in cui siamo pervenuti a questo progetto di legge attraverso le due proposte di legge del senatore De Marzi, da una parte, e del senatore Cipolla, dall'altra (non voglio attardarmi, almeno in questo momento, a mettere in evidenza come nella stesura del testo unificato, poi approvato dal Senato, a mio avviso, abbiano finito col prevalere sostanzialmente i criteri informatori della proposta di legge Cipolla), è chiaro che l'aspetto di carattere costituzionale è quello che deve richiamare la nostra attenzione in via pregiudiziale.

Io ritengo che se è possibile e se è legittimo ipotizzare la spoliazione di un singolo o di una categoria di cittadini — perché non è in discussione l'esproprio anche di un singolo o di una categoria di cittadini — a favore della collettività, si verte però in tema di illegittimità costituzionale quando si vuole limitare il reddito di alcuni senza contemporaneo livellamento del reddito degli altri, e quando si attua la spoliazione di un ceto a favore di altro ceto sociale.

Questi nostri rilievi, ovviamente, non intendono, lo ribadisco anche in questa sede, mettere in discussione il principio della spoliazione della proprietà privata, che è costituzionalmente prevista ed è possibile ogni qualvolta ricorrano i motivi di interesse generale e vi sia la corresponsione di un congruo indennizzo. Ma, nella materia della quale noi ci occupiamo, non si può negare che ci si trova di fronte invece al caso di esproprio senza che ricorrano le condizioni sopra citate. E siffatta denunciata illegittimità delle norme in esame emerge, con maggiore chiarezza, solo che ci si renda conto che la forma e le finzioni giuridiche cui hanno creduto di fare ricorso i promotori del presente progetto di legge, i quali evidentemente dovevano essere consapevoli anche delle violazioni costituzionali cui essi andavano incontro, non riescono, a mio sommo avviso, a mascherare la sostanza che è di palese violazione dei principi e dei precetti costituzionali. A chi osserva, forse con non molta profondità di giudizio, che, con le norme in esame, non si verterebbe in tema di esproprio, noi dobbiamo ricordare che è stata prevista dalla Corte costituzionale la ipotesi di illegittimità ricorrente anche ogniqualvolta si eluda la legge pur di conseguire un risultato che la stessa legge non consente. Nella mia relazione mi sono richiamato ad un autore non sospetto, non di nostra parte

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

politica, ad un autore il cui pensiero giuridico, la cui maturità e preparazione giuridica mi pare non siano neanche da mettere in discussione, indipendentemente dalle posizioni politiche, cioè al professore Carlo Arturo Jemolo il quale, in un suo pregiato commento di severa critica a questo progetto di legge, a dimostrazione ulteriore della tesi, anche da lui sostenuta, che cioè nella fattispecie si verte in tema di vero e proprio esproprio, così scrive: « La Corte costituzionale ha anche considerato la possibilità di elusione della legge consistente appunto nel prendere una via traversa per giungere ad un risultato non consentito, come sarebbe il rendere infruttifero un bene per costringere a cederlo *nummo uno* o ad onerarlo di debiti sicché poi il creditore divenga acquirente ». Nel caso che ci occupa la proposta di legge in esame rappresenta un vero e proprio caso di elusione della legge perché, sfrondandola di tutti i suoi orpelli, lasciando tutte le polemiche tra i partiti e tra di noi, se la si vuole guardare in profondità, sostanzialmente tradisce il suo vero scopo che è quello di giungere alla distruzione della proprietà terriera. Perché questa cosa non dobbiamo dircela? D'altra parte i colleghi comunisti l'hanno detto chiaramente, ne voglio dare atto: la terra appartiene a chi la lavora. D'accordo! Però non siamo d'accordo su di una cosa, onorevoli colleghi. Cioè noi possiamo affrontare questo discorso soltanto attraverso la modifica della Costituzione; e qui voi vi opponete. Modifichiamo la Costituzione e potremo arrivare anche ad attuare questo principio. Ma voi volete eludere la legge, voi volete scavalcare, raggirare la Costituzione. Voi sapete che la Costituzione rappresenta un baluardo insormontabile, voi sapete che la Costituzione vi vieta di realizzare quello che chiedete ed allora, attraverso quello che il professore Carlo Arturo Jemolo, richiamandosi ad un precetto costituzionale, chiama elusione della legge, voi cercate di raggirare la legge per raggiungere quello scopo che da parte vostra, almeno come affermazione di principio, è estremamente chiaro: la terra a chi la lavora. Poiché questo la Costituzione non prevede e non consente, è chiaro che il vero scopo di questa legge — e quindi non è infondato quello che io sostenevo a questo riguardo — è quello di giungere alla distruzione della proprietà terriera. Poiché a questo risultato non si può giungere, come dicevo, attraverso un esproprio diretto, perché la Costituzione non lo consente, si cerca di conseguire lo stesso effetto espropriandone il reddito ed estraniando il titolare del diritto dalla proprietà dei suoi

beni. Ed è sulla base di queste considerazioni, pertanto, che si ha motivo di ritenere che il progetto di legge in esame, operando mentre è inarrestabile la svalutazione monetaria e rendendo obbligatoria la determinazione in denaro del canone di fitto da corrispondere, esporrà i concedenti ad una annuale riduzione dei propri già magri redditi e favorirà ingiustamente, in rapporto a quella che sarà la posizione dei concedenti, in ispregio al principio di parità dei diritti sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, altri cittadini che verranno ad avvantaggiarsi dalla inarrestabile svalutazione della moneta e finiranno con il trarne tutti i vantaggi.

Inoltre rileviamo che l'imposizione di un canone determinato in base ad una semplice operazione matematica, mentre perdura un regime vincolistico che non consente al concedente la possibilità di svolgere l'attività sul proprio fondo secondo le sue capacità e le sue scelte, viola gli articoli 4 e 41 della Costituzione che tali diritti sanciscono e tutelano.

Ancora: a nostro avviso appare evidente anche la violazione dell'articolo 42 della nostra Costituzione perché il sistema di valutazione del canone che si vuole introdurre finirà con l'annullare ogni resa economica della terra e svuoterà di ogni funzione quel diritto di proprietà che il citato articolo 42 sostanzialmente garantisce e tutela.

Infine, il volersi richiamare ad un periodo ormai così lontano per determinare il valore del canone, significa fingere di ignorare quanto sia scemato il potere di acquisto della moneta dopo il 1947. Il che comporta, a nostro avviso, altra valutazione di illegittimità, perché si finirà con il confiscare un reddito e si finirà, d'altra parte, con lo spossare i proprietari senza indennizzo sostanziale di sorta.

Ulteriori ragioni di illegittimità potrebbero anche affiorare successivamente se, indipendentemente da queste proposte di legge, nella riforma del sistema tributario, di cui pure si sta discutendo in questi giorni, dovesse venire affermato il principio per cui gli elementi del catasto non dovessero essere più considerati a fondamento della imposta fondiaria. Non vi è chi non veda, infatti, che, ove non si dovesse avere più una imposta fondiaria ancorata all'estimo catastale, il catasto stesso si ridurrebbe alle funzioni di semplice identificazione dei terreni, sicché l'ancorare la misura del canone a un dato non avente più la sua essenziale funzione economica apparirebbe ancora di più senza ragione e illegittimo, a nostro avviso, costituzionalmente.

Sono queste le ragioni, sempre in sintesi, che io ritengo dovrebbero allarmare il legislatore, perché, se esistono preoccupazioni, per altro affiorate negli interventi di tanti altri colleghi di varia estrazione politica, è chiaro che esse un qualche fondamento devono averlo. Ed è su questa parte che la Camera dovrebbe meditare attentamente prima di varare il provvedimento stesso così come ci è pervenuto approvato dal Senato.

Ma non è soltanto l'aspetto strettamente costituzionale quello che preoccupa. Anche lo aspetto economico lascia sussistere molte perplessità, perché, se il provvedimento verrà approvato nella sua attuale stesura, noi riteniamo che certamente non migliorerà la produttività della terra.

Se il dicastero dell'agricoltura ha una sua continuità, indipendentemente dalle persone che egregiamente lo rappresentano nel decorso del tempo, sarò lieto di apprendere il pensiero dell'attuale ministro sulle perplessità, che certamente non ignorerà, di un suo predecessore, il senatore Valsecchi, il quale avvertì testualmente: « Per valutare il contenuto pratico del progetto occorre considerare le conseguenze derivanti dall'applicazione del nuovo criterio previsto per la determinazione del canone. L'applicazione del proposto criterio finirebbe da un lato con il mortificare l'incentivo al miglioramento della produttività della terra e dall'altro con il produrre una sperequazione notevole tra l'equo canone, sinora determinato dalle apposite commissioni, e quello che scaturirebbe dal nuovo regime. È necessario porsi il problema se il criterio proposto non rechi turbamento, non introduca un sistema eccessivamente rigido, non comporti cause di contestazione, non sia esente da vizi sul piano della legittimità costituzionale ».

Anch'egli, dunque, nutrivà preoccupazioni di legittimità costituzionale: le stesse sulle quali mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Intervenire poi la crisi di Governo, risolta con la riedizione della solita maggioranza di centro-sinistra. Il ministro dell'agricoltura che succedette al senatore Valsecchi, l'onorevole Sedati, ribadì sostanzialmente gli stessi concetti del ministro precedente. Inoltre, egli mise a disposizione delle Commissioni riunite giustizia e agricoltura del Senato i risultati di un'accurata indagine, affinché le Commissioni stesse potessero assumere « decisioni responsabili ». Ma, come è noto, quei risultati (possiamo dirlo senza offesa per alcuno) rimasero sepolti nel cassetto del Ministero dell'agricoltura, talmente radicata era

ormai la decisione della nuova maggioranza — che noi qualificiamo, non senza fondamento, « conciliare » — che si determinò al Senato di portare a conclusione le due iniziative parlamentari del gruppo democristiano e del gruppo comunista, disattendendo fianco i prudenti avvertimenti che, in un primo momento, pervennero dal Governo, il quale successivamente si adeguò piuttosto passivamente alla volontà che scaturiva dalle forze politiche democristiana e comunista nell'altro ramo del Parlamento.

In sostanza è da rilevare, con la maggiore sinteticità possibile, che le larghe condiscendenze a favore dell'affittuario, la denegazione dei diritti del locatore, la proposta abrogazione di determinati articoli del codice civile, il sottrarre tutta la materia al controllo del giudice, l'attribuzione alla pubblica amministrazione di un potere discrezionale non soggetto a impugnativa e facilmente sconfinabile nell'arbitrio sono tutti elementi che finiranno con l'incidere negativamente non solo per il fondo, ma anche per l'interesse generale dell'agricoltura.

Con le disposizioni tuttora vigenti, l'interesse generale (che poi, sostanzialmente, è l'interesse primario che deve stare a cuore del legislatore) trova una certa tutela. Le norme del codice civile, se esaminate serenamente, consentono che l'eventuale contrasto tra le parti venga risolto dal giudice in base ad un parere indubbiamente motivato dell'ispettorato agrario, cui viene demandato di riconoscere — e cito quanto è scritto nelle norme — « la sicura utilità per il fondo e per la produzione ». Su questa parte e con risposta motivata si pronuncia l'ispettorato agrario.

Anche le innovazioni specifiche che in materia si intendono introdurre con il parere dell'ispettorato agrario pronunciato senza motivazione, evidentemente per privare chi ne ha diritto della possibilità di impugnarlo in sede giurisdizionale, sono ulteriore dimostrazione che non è alla produttività che si è guardato né all'interesse generale dell'agricoltura: sicché l'aspetto economico, che interessa tutto il paese, è stato, nelle proposte di legge in esame, disatteso o trascurato.

Eppure andava rilevato che ogni disinteresse nei confronti dell'aspetto economico dei nostri problemi agricoli concorre inevitabilmente ad aggravare la situazione economica generale, con particolare attenzione per l'appesantimento della bilancia dei pagamenti. Se si tiene conto del fatto che nel triennio 1966-68 (e cito il 1968 per fare il punto terminale in rapporto all'iter di questo

disegno di legge) abbiamo importato prodotti agricoli per 376 miliardi contro un'esportazione di 340 miliardi, che per i prodotti zootecnici abbiamo importato per 142 miliardi contro appena 7 miliardi di esportazione, balza evidente che ogni innovazione legislativa e di struttura non può e non deve — o non dovrebbe — mai prescindere dagli interessi generali del paese.

Questi rilievi non vogliono disconoscere la possibilità che l'affitto possa essere un elemento determinante per giungere all'allargamento della dimensione aziendale (l'ho detto in apertura del mio discorso), ma vogliono al contrario dimostrare il nostro consenso a ristrutturare, sì, il contratto in questione, almeno in tre dei suoi elementi costitutivi, la durata della locazione, il canone di affitto, la possibilità concreta di effettuare miglioramenti fondiari, ma nel pieno rispetto dei principi costituzionali che sanciscono la parità dei diritti e dei doveri dei cittadini tutti e tenendo ben presenti, più che gli interessi particolari di categoria o di ceto, gli interessi superiori della produttività, che si identificano poi sostanzialmente con gli interessi del paese intero.

Basta una sola considerazione per tutte, io credo, a dimostrare che da questa finalità si è ben lontani con il progetto di legge quale ci è stato trasmesso dal Senato. Se l'affittuario deve essere il promotore e l'esecutore dei miglioramenti, egli deve pur disporre di capitali. Ora l'azienda agricola (credo sia nozione comune) ha scarse capacità di autofinanziamento; la necessità di allargare il credito all'affitto non può non essere avvertita da tutti. Tuttavia gli ostacoli non sembrano facilmente superabili. Purtroppo il sistema è tale che al beneficiario del credito si chiedono garanzie reali che l'affittuario normalmente non ha la possibilità di offrire. Tutto ciò non può non incidere negativamente sotto il profilo economico. Non è infondato pertanto ritenere che sotto questo aspetto il progetto in esame sia carente. Può essere idoneo a spogliare di un diritto una categoria di cittadini, a favorire a vantaggiose condizioni il trasferimento concreto di un terreno da un ceto ad altro ceto, a dare ragione — ripeto — ai sostenitori del principio di dare la terra a chi la lavora; può fare tutto questo ma non risponde però alle asserite esigenze di migliorare la normativa in atto, di metterci all'unisono con la legislazione in vigore negli altri paesi comunitari e di assicurare il migliore sviluppo produttivo dell'economia del settore.

Vi è poi un altro aspetto che merita particolare attenzione, ed è quello sociale. Premettiamo, affinché non si equivochi, che anche noi, alla stregua del parere che è stato emesso dal comitato consultivo per i problemi della politica delle strutture agricole in seno alle Comunità europee, valutiamo l'importanza dei vantaggi che l'affitto può offrire rispetto alla proprietà. Ma tali vantaggi — noi affermiamo — potranno essere assicurati sempreché l'affittuario possa fare affidamento su una certa durata del contratto, possa disporre per una efficace coltivazione dei terreni e venga garantito da norme che non facciano esorbitare il canone di affitto in modo che questo si tramuti in danno per lui ed in iniquo vantaggio per il proprietario. Su questi principi voi ci trovate concordi. D'altra parte, però, occorre che il locatore, tenuto conto soprattutto dello stato dei terreni, tragga un ragionevole beneficio per il capitale investito. E cioè il rispetto dell'equità e della pariteticità dei diritti che potrà consentire l'estendersi del contratto d'affitto, assicurando i vantaggi economici della produttività e garantendo l'attenuazione dei contrasti sociali.

Ogni legge, atteso il nostro ordinamento giuridico-costituzionale, deve mirare a comporre, anziché ad approfondire, aggravandoli, i contrasti tra gli opposti interessi. Nella materia che ci occupa, la legge che si intende approvare dovrebbe mirare soprattutto ad apportare serenità sociale nelle campagne, dovrebbe agevolare concretamente le condizioni dei coltivatori e dei piccoli agricoltori. A noi sembra che questa legge, così come è stata strutturata, sia molto lontana dal conseguire tali risultati.

Va innanzitutto rilevato che dall'esame del rapporto tra i canoni desunti dalle tabelle delle commissioni provinciali e le tariffe dell'estimo (gli imponibili dominicali) emerge la notevole variabilità del rapporto da provincia a provincia, e spesso in zone diverse nell'ambito di una stessa provincia. Tale variabilità dipende indubbiamente dalla sperequazione dei valori catastali di base e dalla notevole differenziazione strutturale, produttiva e di mercato esistente fra aziende di zone diverse, o tra diverse aziende, spesso nella stessa zona. Poiché tali rapporti altro non esprimono che i coefficienti indicati secondo le varie proposte formulate, sorge l'interrogativo come si possa conciliare tale differenziazione di situazioni con la rigidità dello schema proposto, secondo il quale tutti i canoni dovrebbero essere compresi tra i limiti se-

gnati dai coefficienti. È evidente che lo schema proposto vuole eludere la realtà.

Tutto ciò conferma, a nostro avviso, onorevoli colleghi, che il provvedimento in esame non può venire incontro alle esigenze che esso afferma di voler soddisfare. Ne è riprova l'indagine sull'ammontare del canone che si verrebbe a determinare in zone di collina e di pianura di alcune regioni. Moltiplicando gli imponibili medi sia per il minimo - 12 volte - sia per il massimo - 45 volte - dei coefficienti proposti, si avrà che sulla base del coefficiente medio di 28,5 (risultante dalla media tra minimo e massimo) il canone da corrispondere al proprietario fondiario non sarà sufficiente a garantirgli il pagamento degli oneri per imposte e tasse su di lui gravanti.

D'altra parte, neanche la ragione addotta dai sostenitori della presente proposta di legge - quella cioè di voler conseguire l'obiettivo di abbassare il valore, e quindi il prezzo, della terra - sembra che possa giustificare il provvedimento in esame, sia perché - anche a voler essere favorevoli in linea di principio a questo obiettivo - non appare equo che lo si debba realizzare a carico e in danno di una sola categoria, sia perché identificandosi le categorie agricole del nostro paese per almeno l'80 per cento con piccoli agricoltori e coltivatori che con non pochi sacrifici sono diventati proprietari del loro terreno, appare iniquo volere deprezzare il valore di questi terreni mentre si lasciano inalterati i valori di altri beni.

Una indagine accurata sui titolari del diritto di proprietà, che con la presente legge si finirà con il conculcare e mortificare, metterà in evidenza che più che i grandi proprietari, i quali potranno ripiegare sempre sul sistema, magari di conduzione in economia o ricorrendo alle forme di società per azioni, saranno invece soprattutto i modesti proprietari, saranno i piccoli coltivatori che subiranno le conseguenze dannose del depauperamento di valore dei loro terreni. Ecco perché sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo economico il presente progetto di legge rischia di danneggiare, come in effetti danneggia, soprattutto le categorie meno abbienti, che al contrario avrebbero bisogno di aiuti e di concreti incentivi.

Vi è poi un aspetto non meno inquietante che caratterizza il progetto di legge in esame. Per tentare di giustificare il provvedimento si sostiene da una parte che non merita protezione chi non fa fruttare direttamente il proprio bene e dall'altra che il valore del prodotto è dato soltanto dalla manodopera

impiegata. Quanto alla prima affermazione, onestà di giudizio imporrebbe di tener presente che non può essere ritenuto assenteista il proprietario obbligatoriamente tenuto lontano, avulso ed estraneo dalle proprie terre in virtù di una serie ininterrotta di proroghe legali e privato quasi del tutto di ogni beneficio di legge. La seconda argomentazione, quella di dare tutela solo alla mano d'opera essendo essa ed essa sola che dà valore al prodotto, è un'argomentazione - attenzione colleghi democristiani! - tipicamente marxista perché è il marxismo che nega ogni legittimità al profitto tratto dal capitale. Appare avventuroso oltretutto seguire i marxisti sulla strada che non ammette la proprietà dei mezzi di produzione, una strada pericolosa perché non vi è chi non vede come, aperta oggi la breccia con i beni terrieri, è facile prevedere che non ci si potrà arrestare in un prossimo domani alla sola proprietà agraria.

Se oggi, in altri termini, non ci si oppone a chi vuole a tutti i costi la violazione del secondo comma dell'articolo 42 della nostra Costituzione e pure ammettendo per mera ipotesi che senza riformare prima quel comma e quell'articolo citato si possa agevolmente ritenerli superati, o ritenere superato con gli articoli 41, 42, 44, 47, anche l'articolo 3 della Costituzione, accadrà che il principio che con questa legge si attuerà, lo si potrà estendere in prosieguo di tempo in ogni campo, dai proprietari di case ai proprietari di impianti industriali, ai proprietari di azioni e di obbligazioni, a tutti coloro che godrebbero di redditi di proprietà o di mezzi di produzione che il marxismo, dal suo punto di vista, nega.

Ora, se i marxisti hanno buoni motivi di essere compiaciuti del progetto di legge in esame, perché esso rientra nelle finalità loro, specialmente rispetto alle loro tesi e ai loro principi, non si capisce come la democrazia cristiana, che si qualifica interclassista, abbia potuto associarsi a questo. A meno che il testo in esame non voglia essere nel pensiero dei suoi ispiratori marxisti e cattolici una delle prime, concrete manifestazioni di collaborazione legislativa fra democrazia cristiana e partito comunista italiano. E in effetti induce a tale considerazione un più approfondito esame dei due testi, il democristiano e il comunista, e soprattutto dello spirito che ispirò l'una e l'altra delle proposte di legge.

Quella di iniziativa del senatore De Marzi e di altri democristiani riprende sostanzialmente la proposta di legge « Norme in materia

di reddito di fondi rustici» dell'onorevole Bonomi e di altri deputati del suo gruppo, presentata l'11 giugno 1968, immediatamente dopo, cioè, l'inizio della legislatura in corso. Ma l'onorevole Bonomi aveva avuto modo di affermare e ripetere in più circostanze che la legge del 1962 in materia di equo canone meritava di essere difesa e valorizzata, pur se si imponevano alcuni miglioramenti e perfezionamenti. Perché, disse testualmente l'onorevole Bonomi, « in un giudizio globale sulla prima esperienza dell'equo canone si può dire che esso, salvo le eccezioni, ha moralizzato e normalizzato il mercato della terra e delle terre che si cedono in affitto, nel senso del contenimento della concorrenza e del calmieramento e livellamento delle punte più elevate ».

Il presentatore dell'altra proposta di legge, il comunista senatore Cipolla, dette, invece, come si può leggere nella relazione allegata alla sua proposta, un giudizio del tutto negativo, sia sulle leggi di proroga sia su quelle dell'equo canone, che lo stesso presentatore qualificò decisamente e definitivamente superate.

Al contrario, cioè, del pensiero espresso dall'onorevole Bonomi, e ripreso poi dal senatore De Marzi nella sua proposta di legge, il senatore Cipolla dette sull'equo canone e sulla legge del 1962 un giudizio decisamente negativo. Le due posizioni sembravano inconciliabili, ma ci fu una grossa manovra politico-sindacale promossa dalla Alleanza nazionale dei contadini e diretta ad agganciare in un fronte unitario di tutti i coltivatori dell'area della Comunità europea finanche gli stessi coltivatori diretti. Pare che qualche effetto concreto debba essere riuscita a conseguire, quella manovra, nonostante la netta e vigorosa presa di posizione dell'onorevole Bonomi, se è vero, come è vero, che, stabilita la fusione delle due proposte di legge in un unico testo, a prevalere furono i giudizi negativi sull'equo canone pronunciati dal senatore Cipolla e non invece quelli, misurati e responsabili, sopra richiamati e ripresi nella relazione che accompagna la proposta di legge dei senatori De Marzi ed altri.

Al Senato, inoltre, non solo si determinò un vasto schieramento, che andava dai democristiani ai comunisti; non solo il senatore comunista Pegoraro potette esprimersi testualmente in questo modo: « È stato possibile arrivare ad alcune proposte nuove per l'apporto determinante delle forze cattoliche e comuniste. Ecco un fatto importante, perché il Parlamento dimostra di recepire il grande

movimento unitario che si sta estendendo anche nelle campagne »; non solo il senatore democristiano Morlino ebbe a dichiarare, in risposta a quanto affermato dal senatore comunista Pegoraro, che « il provvedimento è importante anche per il modo come è stato elaborato e come potrà essere approvato, con la più vasta convergenza sulle singole disposizioni ed in sede di elaborazione »; non solo ebbero a verificarsi, cioè, tali convergenze, ma, quel che è peggio, nel testo unificato furono accolte le richieste essenziali formulate dal partito comunista.

Sicché, quando si rileva che la proposta di legge in esame appare come una prima concreta manifestazione di collaborazione legislativa fra la democrazia cristiana e il partito comunista, non ci sembra che si affermi cosa del tutto infondata o astratta. D'altra parte, se si vuole smentire che la proposta di legge in esame rappresenti un esempio di quel regime assembleare che fa degenerare la democrazia parlamentare, l'occasione viene fornita con la presente discussione soprattutto dal gruppo parlamentare della democrazia cristiana, alla cui responsabilità, alla cui tradizione, ai cui programmi si guarda da più parti con maggiore attenzione mista ad apprensione.

Indipendentemente poi, onorevoli colleghi, da tutte le ragioni fin qui esposte, vi è un altro aspetto che il legislatore ha il dovere di esaminare e di approfondire e che, a nostro giudizio, nella proposta di legge è stato del tutto ignorato; il problema dell'affitto dei fondi rustici, cioè, non è stato considerato sufficientemente sotto l'aspetto comunitario, al fine di accertare se esso sia corrispondente agli impegni dell'Italia verso la Comunità europea della quale l'Italia fa parte.

Com'è noto, la ristrutturazione dell'agricoltura comunitaria si è concretizzata nel piano Mansholt, trasfuso in una direttiva della Commissione esecutiva. Mi riferisco al documento n. 45 del 28 maggio 1970, che all'epoca era in via di approvazione (può darsi che non sia aggiornato) e che sarà comunque obbligatorio per l'Italia. In questa direttiva, al fine di incoraggiare la destinazione di superfici agricole a scopi di miglioramento delle strutture agrarie, all'articolo 7 paragrafo 1 è stabilito (cito testualmente): « Per contribuire al miglioramento delle strutture di produzione gli Stati membri istituiscono un regime volto ad incoraggiare i proprietari fondisti ad affittare a lungo termine la superficie agricola ». Nei « considerando » della direttiva si spiega che tale disposizione è necessa-

ria perché oggi un'azienda, per essere razionale, deve raggiungere determinate dimensioni, ed è molto meno oneroso prendere in affitto il terreno anziché acquistarlo. Tale direttiva sarà vincolante per l'Italia, perché lo articolo 189, comma terzo, del trattato della Comunità economica europea stabilisce che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ciò significa che i paesi membri della Comunità saranno obbligati ad istituire un regime rivolto ad incoraggiare l'affitto di fondi rustici.

La proposta di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati, a nostro avviso, è in pieno contrasto con la direttiva comunitaria succennata, perché con le sue norme viene a sollecitare i proprietari di fondi rustici ad escludere, anziché a favorire, l'affitto delle loro terre, in quanto i canoni che verrebbero a percepire non sarebbero sufficienti neanche a coprire gli stessi oneri fondiari. Altro che incoraggiare, come stabilisce la direttiva comunitaria, i proprietari fondiari ad affittare a lungo termine la superficie agricola utilizzata! In altri termini, l'Italia verrebbe ad adottare il metodo completamente opposto, specie se si considera che, mentre nel nostro paese l'affitto dei fondi rustici si risolve quasi in un esproprio delle superfici agricole a danno dei proprietari, questi invece, a norma dell'articolo 8 delle disposizioni della direttiva comunitaria, hanno il diritto di avere, per la durata del contratto di affitto, un aiuto annuo pari ad un minimo del 15 per cento e ad un massimo del 20 per cento dell'importo dell'affitto. Tale beneficio è escluso quando gli Stati membri danno un diritto preferenziale al contratto di affitto ad organismi da essi designati. Negli altri casi, gli Stati membri della Comunità devono rispettare gli aiuti nelle misure minime e massime sopra indicate, che rientrano come prescrizione globale dell'azione comune a favore del FEOGA, che ammonta a 1.040 milioni di unità di conto per i primi 5 anni.

In conclusione, le norme espresse dalle Comunità europee sono completamente opposte a quelle del progetto di legge italiano: questo ultimo determina lo scoraggiamento dell'affitto dei fondi rustici mentre le Comunità europee lo incoraggiano e lo favoriscono.

Viene naturale chiedersi cosa si verificherà se la Camera dei deputati approverà definitivamente il testo di legge già approvato dal Senato. Esso, contrastando con le disposizioni comunitarie, potrebbe seguire la sorte di una successiva abrogazione giacché, come già

detto, l'Italia è obbligata per il trattato della CEE a istituire un regime diverso da quello che si vuole istituire con questa legge per l'affitto dei fondi rustici.

A conclusione di questi rilievi e di queste critiche, tenendo anche presente (credo sia nostro dovere farlo) che non sono pochi gli agricoltori e i proprietari coltivatori diretti impegnati ad estinguere i mutui quarantennali che hanno contratto sulla base della certezza di un diritto (non lo dimentichiamo) che oggi vedrebbero sacrificato e che verrebbero a trovarsi in gravissime difficoltà se si attuasse il sistema di determinazione dei canoni secondo il disegno di legge come approvato dal Senato, noi riteniamo più rispondente ai principi costituzionali, ai fini della produttività e più rispondente anche a giustizia sociale se nella riforma della legge in materia e nella determinazione dell'equo canone, si tenesse conto dei frequenti correttivi che, per altro, vengono suggeriti anche da esperti e da tecnici: a) validità dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per la composizione delle commissioni tecniche provinciali. Non si può prescindere — attesa la materia e le finalità della maggiore produttività — dall'assicurare la competenza tecnica alle dette commissioni; b) determinare l'affitto del canone di fondo rustico da corrispondersi in denaro con riferimento al prezzo dei prodotti prevalenti nella zona. Mentre perdura, purtroppo, il processo di svalutazione della moneta, un siffatto criterio di determinazione del canone metterebbe al sicuro entrambi le parti contraenti dai rischi derivanti dalle inevitabili variazioni del potere di acquisto della moneta; c) valutare per la determinazione dell'equo canone la natura e sistemazione dei terreni, le attrezzature aziendali, i fabbricati, eccetera, nonché il reddito dominicale dei terreni, sempre che esso trovi rispondenza nella realtà della situazione agricola; d) consentire all'affittuario di prendere tutte le iniziative necessarie per assicurare una razionale coltivazione del fondo, precisando però che i miglioramenti debbono risultare di sicura utilità per la produttività del fondo e che il loro costo sia anche proporzionato al reddito; e) restringere la possibilità di cessione del contratto da parte dell'affittuario ai componenti della sua famiglia, in modo che le larghe possibilità offerte dall'articolo 12, nell'attuale testo, non inducano, come accadrebbe, a far prevalere egoistici interessi, anche ereditari, evitando che altri lavoratori più capaci possano accedere alla conduzione di terreni e compromettendo così il principio della migliore produttività.

vità; f) mantenere la competenza del giudice, restringendo l'ampiezza dei poteri discrezionali demandati alla pubblica amministrazione. L'articolo 1632 del codice civile, affermando la competenza del giudice ad autorizzare i miglioramenti proposti da una delle due parti in dissenso con l'altra, sulla base di un giudizio tecnico dell'autorità amministrativa per quanto attiene alla « utilità per il fondo e per la produzione », rappresenta la migliore garanzia sia per la tutela dei legittimi diritti privati, sia per il conseguimento del fine superiore della produttività; g) sul principio, poi, secondo cui occorre assicurare la certezza del diritto a chiunque e sulla utilità di dare leggi chiare e non equivoche, esprimere opposizione alla richiesta di trasformazione in affittanza di quei contratti in corso nei quali siano riscontrabili elementi di contratti di affitto, anche se non prevalenti.

Da parte nostra non s'intende, in altri termini (ecco perché concludo così come ho iniziato, e mi pare di aver già detto che iniziavo così come avrei concluso), difendere il grosso proprietario effettivamente assenteista, ma del pari non si vuole difendere neanche — e lo diciamo con chiarezza — i mestieranti dell'affitto, cioè coloro — e non sono pochi — che, già proprietari, sono anche titolari, attraverso i componenti della propria famiglia, di più contratti di affitto e godono di reddito globale elevato. Consentiamo, pertanto, al principio, convalidato ormai da massime giurisprudenziali e su cui ha avuto modo di pronunziarsi anche la Corte costituzionale, per cui è al più debole che va data la maggiore tutela giuridica.

Ma non può sfuggire l'assurdità e l'ingiustizia che si verrebbero a determinare e consumare se, magari per colpire il grosso proprietario assenteista, si attuassero le norme proposte, che colpirebbero tanti modesti proprietari, a volte donne vedove con figli a carico le quali, morto il marito, hanno affittato il piccolo terreno sperando di trarne qualche risorsa di vita. Tra l'altro, se si crede nella validità del contratto di affitto ai fini della produttività, è evidente che le disposizioni che si vogliono attuare, negando un giusto reddito, scongiureranno e allontaneranno i proprietari da tale tipo di contratto. Operando in tal modo, non si darebbe tutela a chi è effettivamente il più debole, cioè all'affittuario, a parte la considerazione che non si può certamente escludere che debole sia anche (e quindi meritevole di pari tutela giuridica) il modesto proprietario di un piccolo terreno.

In sostanza, con particolare riferimento ai piccoli proprietari — e sono i più — si tratta di dare tutela giuridica a due soggetti deboli entrambi. Si tratta, cioè, di contemperare due esigenze: da una parte, assicurare all'affittuario una sufficiente durata del contratto; consentirgli di disporre del fondo ai fini di una efficace coltivazione del terreno; tutelarlo con norme che rendano sempre equo e sopportabile il canone di affitto. Dall'altra parte, però, occorrerà assicurare al locatore, soprattutto tenuto conto dello stato dei terreni, il benefico di un rendimento ragionevole per il capitale investito. Il legislatore che non sapesse o non volesse tener conto di questi due interessi e non sapesse o non volesse trovare la soluzione per armonizzarli e contemperarli non potrebbe andare fiero di una legge improntata a spirito di parte e contrastante, oltre tutto, con le esigenze di una maggiore capacità produttiva che la visione di una moderna agricoltura impone per un grande mercato di consumo.

Presentazione di un disegno di legge.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della sanità, il disegno di legge:

« Risanamento dei debiti per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazioni congenite dell'anca ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bignardi, relatore di minoranza.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non ripeterò né gli argomenti che in due riprese ho avuto occasione di svolgere in Commissione né quanto ho scritto nella breve relazione di minoranza che è andata alle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

stampe. Se qualche cosa voglio sottolineare come commento alla discussione intervenuta, è la situazione alquanto paradossale nella quale ci troviamo.

Per dieci anni l'Italia è stata messa a soqquadro dalla questione dei contratti agrari e in ordine a questo problema si sono avute ripetute crisi di Governo, sebbene si trattasse di leggi che, dal punto di vista del diritto civile e costituzionale e sotto il profilo economico, avessero un'incidenza assai inferiore rispetto alla legge di fronte alla quale oggi ci troviamo. Per dieci anni, ripeto, si sono susseguite polemiche e crisi di Governo sui contratti mezzadrili, e oggi ci troviamo di fronte ad una proposta di soluzione riguardante un contratto agrario estremamente importante come quello di affitto, assai più grave che non le proposte di soluzione degli anni passati, che pure ebbero il rilievo politico cui dianzi mi riferivo e che non sembra invece avere, agli occhi di taluni, l'attuale provvedimento.

La serietà del problema, da cui deriva la particolare delicatezza della discussione che stiamo per concludere e delle votazioni che inizieremo nel prossimo futuro, secondo il calendario dei lavori che sarà stabilito dalla conferenza dei capigruppo, è avvalorata anche da un altro ordine di considerazioni. Il contratto di affitto, infatti, sta per diventare l'unico contratto agrario esistente nel nostro paese.

Il censimento agricolo testé svolto, e delle cui conclusioni abbiamo avuto pochi giorni fa qualche sommaria anticipazione, ha messo in evidenza come il numero dei contratti mezzadrili sia ulteriormente disceso, al punto che nel corso di una decina d'anni si è dimezzato. Il problema della mezzadria, questo tormentoso problema dell'epoca degasperiana, si sta praticamente risolvendo da solo, nel senso che scompare la mezzadria. Si tratta di un fenomeno non esclusivo, del resto, dell'Italia, ma che si è verificato alcuni anni prima in altri paesi, come nella vicina Francia, dove i contratti parziari, se non sono scomparsi, come pure taluno inesattamente ha affermato, certo si sono ridotti ad una percentuale molto esigua e praticamente interessano non più di sei o sette dipartimenti.

Mentre ovunque, e non solo in Italia, si restringe l'area dei contratti parziari, contemporaneamente assume sempre maggiore importanza il contratto di affitto, che diventa praticamente l'unico contratto agrario del nostro paese, in quanto determinate forme di diritti reali (come l'enfiteusi e il diritto di superficie) e i contratti relativi stanno estin-

guendosi, va riducendosi lo stesso contratto mezzadrile, mentre prende consistenza, quasi come unico contratto residuo, quello d'affitto.

Questa tendenza è confermata anche dai dati del censimento agricolo dello scorso anno, nonché dalle prese di posizione della Comunità economica europea, la cui commissione agricola si è accorta tempestivamente di tale fenomeno e ha concentrato la sua attenzione proprio sul contratto di affitto, cercando di stabilire una serie di meccanismi attraverso i quali sia possibile dar vita a contratti di affitto agili e moderni, che favoriscano (questo è l'intento principale della CEE) l'investimento sulle terre del risparmio, garantendo al risparmiatore un interesse modico, attorno al tre per cento, ma tutelato contro i rischi dell'inflazione, che è la malattia monetaria del nostro tempo (e che del resto è un male molto antico, dal momento che la storia della moneta è praticamente la storia di successivi fenomeni inflazionistici). Appunto per favorire l'investimento del risparmio nelle terre da affittare, la CEE è orientata verso lo sviluppo del contratto di affitto, riferito anche a più appezzamenti.

In sostanza, i componenti la commissione agricola della CEE hanno ragionato così: rifondere le agricolture dei vari paesi comunitari in organiche unità aziendali di congrua dimensione è estremamente difficile, perché si tratta di ricomporre fondi frammentati, spesso per tradizione familiare, perché non si vuole vendere il pezzo di terra del padre o del nonno, perché si preferisce avere un modesto investimento di risparmio nella terra, bene che garantisce dalle fluttuazioni monetarie, anziché in denaro, onde vi è la tendenza a non alienare aziende agricole spesso estremamente frammentate; però, assumendo in affitto più pezzi o più pezzetti di terra si può ben costituire un'azienda organica da condurre convenientemente con criteri moderni.

Mentre parliamo di affitto nella nostra Camera, analoga discussione si svolge in Francia, dove ben quattro disegni di legge riguardano il contratto di affitto. Sarebbe interessante condurre un'analisi comparata tra la legislazione che noi andiamo proponendo e quella che i francesi propongono. Dirò solo, al riguardo, che i francesi propongono un sistema che mi sembra assai più aderente alla realtà che non il nostro: propongono infatti che il canone possa essere pagato in natura o in denaro ai valori che i beni in natura hanno nel corso del tempo. Questo canone (si prevede una durata del contratto di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

affitto assai lunga nel progetto di legge francese: 18 anni, se non vado errato, esattamente il doppio di quello che è previsto nel progetto di legge italiano) nel corso del periodo contrattuale è soggetto a tre possibilità di revisione, per renderlo eventualmente più aderente alle situazioni economiche che frattempo si sono sviluppate.

Ho voluto fare richiamo a questa discussione che si svolge in Francia sul contratto di affitto, anche per rifarmi alla necessità che ci si renda conto di un dato di fatto che spesso noi dimentichiamo: che con l'attuazione del MEC si è creata non solo una collaborazione, ma anche una concorrenzialità fra le agricolture dei sei paesi e le agricolture dei paesi terzi che abbiano rapporto con i sei paesi della Comunità. Perciò, legiferare in settori delicati come quello dei contratti, in settori che si riverberano evidentemente sulla formazione dei costi e quindi sullo stabilimento dei prezzi dei prodotti agricoli, legiferare in questo campo senza tener conto degli indirizzi comunitari e di quanto viene legiferato negli altri paesi della Comunità è cosa assai pericolosa. Infatti, ciò può portare a creare isole di favore in dati paesi a vantaggio degli imprenditori agricoli locali e in danno degli imprenditori agricoli italiani. Non starò a ripetere quanto dissi in sede di Commissione circa l'incostituzionalità del provvedimento. Su ciò svolse in Commissione, se non vado errato, assai fini osservazioni anche il collega Bozzi. Io stesso ritornerai su queste considerazioni. Noi siamo di fronte a un progetto di legge di costituzionalità estremamente dubbia. L'ha rilevato anche il collega relatore di minoranza onorevole Sponziello e mi pare che si sia particolarmente soffermato su questo tema un collega di parte democristiana nel suo intervento in aula, l'onorevole Tozzi Condivi.

Non tornerò quindi su questi argomenti che svolsi in Commissione, come sull'altro che pure ha importanza: che noi qui ci troviamo in sostanza di fronte a una spropria-zione surrettizia che avviene spropriando il reddito. Ma espropriare il reddito equivale a ridurre il valore del capitale, quindi espropriare parte del capitale.

Desidero rifarmi ad alcuni fatti nuovi, viceversa. Il primo fatto nuovo al quale intendo rifarmi è che anche il Parlamento europeo si è occupato di questa legge che noi andiamo discutendo. La cosa sarà certamente nota all'onorevole ministro dell'agricoltura. Nel Parlamento europeo, infatti, due parlamentari, gli onorevoli Biaggi e Hougardy,

hanno presentato un'interrogazione per conoscere il parere della Commissione agricola della Comunità economica europea sul provvedimento di legge italiano relativo alla riforma degli affitti di fondi rustici; per sapere se la Commissione sia a conoscenza della proposta di legge n. 2176 (il testo, cioè, del Senato che stiamo discutendo), in base alla quale il regime degli affitti dei fondi rustici viene modificato in maniera non conforme (dicono quei parlamentari) alle disposizioni previste nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio, e se, in ottemperanza all'articolo 5 della decisione del Consiglio dei ministri della CEE, in data 4 dicembre 1962, il Governo italiano abbia comunicato alla Commissione la proposta di legge in questione, e quindi quale sia — come ho detto — il parere della Commissione sulla proposta di legge medesima.

Non starò a dare lettura del testo della interrogazione; desidero, però, dar conoscenza ai colleghi della risposta che l'11 gennaio 1971 è stata data in sede parlamentare europea alla interrogazione degli onorevoli Biaggi e Hougardy. In tale risposta è stato rilevato che il Governo italiano non ha dato comunicazione della proposta di legge che stiamo discutendo e che la Commissione (cito testualmente) « sta attualmente esaminando il suddetto disegno di legge, di cui ha potuto nel frattempo prendere conoscenza, e prevede di iscriverlo all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni del Comitato permanente delle strutture agrarie. La Commissione non è stata informata dei motivi che hanno indotto il Governo italiano ad astenersi dal comunicarle il disegno di legge relativo alla modifica del regime delle affittanze. In ogni modo, la Commissione ritiene che l'articolo 5 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 non faccia alcuna distinzione tra un disegno di legge di origine parlamentare ed un disegno di emanazione governativa ». Pare che, proprio richiamandosi a questo cavillo, a questa distinzione, il Governo italiano si sarebbe sottratto alla comunicazione al Parlamento europeo della proposta di legge di cui stiamo discutendo.

La risposta della Commissione fa presente che « l'obbligo della comunicazione si ritiene valere per entrambi i casi. A questa opinione della Commissione corrisponde la prassi generalmente seguita fino ad oggi, secondo cui le vengono comunicati anche i disegni di legge di origine parlamentare. Benché su un piano puramente giuridico la materia di cui tratta il disegno di legge italiano non sia identica

a quella che forma oggetto delle proposte di direttiva della Commissione relative alla riforma dell'agricoltura, esistono tuttavia tra l'uno e l'altra correlazioni pratiche evidenti. La Commissione assicura gli onorevoli parlamentari che, nel corso della prevista consultazione, verranno analizzati tutti gli effetti che la legge in parola potrebbe esercitare sulla evoluzione delle strutture agrarie ed in particolare sulla mobilitazione del fattore terra. L'aumento di tale mobilità, da ottenersi preferibilmente per mezzo dei lunghi termini, rappresenta infatti la premessa indispensabile per il successo della riforma dell'agricoltura, avendo per obiettivo la costituzione di aziende moderne ».

MARRAS. Come vede, sul merito non si pronuncia; anzi il signor Mansholt in Italia ha dichiarato di essere favorevole a questa proposta di legge e l'ha incoraggiata.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. La cosa è talmente distante da quanto ella argomenta, onorevole Marras, che questa risposta riconosce « correlazioni pratiche evidenti » tra lo aspetto giuridico e l'aspetto economico; lamenta che da parte del Governo italiano si sia venuto meno all'obbligo della comunicazione, ribadisce infine che per l'obiettivo di costituire valide aziende moderne è necessario assicurare la « massima mobilità del fattore terra », e quindi contrasta radicalmente con una proposta di legge che prevede invece la fissità anziché la mobilità del fattore terra.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Bignardi, le risponderò dopo; comunque questi possono essere pareri della Commissione; esistono delle proposte di direttiva, non esiste alcuna decisione del Consiglio dei ministri.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Potrei a questo punto, onorevole ministro, fare una analisi comparativa, vedere in filigrana questa proposta di legge in correlazione con le direttive del piano Mansholt. Mi pare tuttavia evidente che la finalità del piano Mansholt non sia tenuta in considerazione dalla proposta di legge che noi stiamo esaminando.

Il piano Mansholt ci pone di fronte alla prospettiva di fare una seconda grande rivoluzione agraria in Europa: vi è stata la rivoluzione industriale della macchina a vapore nel '700, vi è stata la grande rivoluzione tecnologica degli ultimi due decenni che ha creato un volto nuovo all'industria europea. Dopo la

rivoluzione agraria settecentesca che tutti conosciamo, è necessario oggi fare una nuova riforma agraria che praticamente trasformi la agricoltura nella principale industria di ogni paese, nell'industria fornitrice di vettovaglie e di materie prime trattabili industrialmente.

Questa trasformazione dell'agricoltura in una grande industria - Mansholt lo dice chiaramente, con una visione avveniristica del tutto positiva di questa trasformazione - avverrà riducendo radicalmente il numero degli addetti all'agricoltura: può ritenersi che l'agricoltura europea avrà un numero di addetti superiore a quello del Regno Unito (che rappresenta il 7 per cento delle forze lavorative inglesi), però non superiore al 10-12 per cento. Può ritenersi, cioè, che circa la metà degli addetti all'agricoltura italiana (secondo le statistiche ufficiali attorno al 22 per cento delle forze di lavoro attuali) siano destinati ad uscire da questa attività.

Del resto, se consideriamo la senilizzazione e la femminilizzazione degli addetti agricoli in Italia è facile riscontrare che il processo è largamente in corso.

Il piano Mansholt propone, con un minor numero di addetti, di realizzare un'agricoltura più progredita, che produca a costi minori, che produca sempre più per il mercato e sempre meno per l'autoconsumo. È una prospettiva di cui questo disegno di legge non tiene assolutamente conto.

Qui - parliamoci chiaro - si è fatto un progetto di legge partito da una idea, giusta o errata non so, del senatore professor Rossi Doria, di trasformare praticamente il contratto di affitto dandogli una più ampia durata e legando la fissazione del canone a criteri precisi: il professor Rossi Doria pensava ad un massimo di 60 volte degli attuali dati catastali, e seguiva una sua logica nel formulare proposte di questo genere. Ad un certo momento, però, questa proposta che da un punto di vista economico aveva fatto il professor Rossi Doria - che è un valoroso economista - proposta, ripeto, che aveva una certa logica, è stata scavalcata dall'accordo - diciamo così - francamente - di due distinte demagogie: la demagogia del senatore De Marzi, democristiano, e la demagogia del senatore Cipolla, comunista, i quali hanno scavalcato il progetto Rossi Doria e hanno messo i socialisti nella curiosa situazione psicologica in cui sono oggi: riconoscono, cioè, la validità dell'impostazione originale data dal loro esponente, ben diversa da quello che è il complesso del testo che viene dal Senato, però vivono nell'incubo e nel terrore di fare questo ricono-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

scimento in pubblico, con il rischio di essere ancora una volta scavalcati a sinistra da parte della democrazia cristiana.

I comunisti, poi, veramente sono i « tartufi » della situazione, perché si trincerano dietro un progetto di legge che va molto al di là di quanto essi abbiano mai potuto sperare di ottenere, però fanno gli astensionisti; dicono: questo progetto ancora non ci soddisfa, secondo la tradizione plurisecolare dei « tartufi » che debbono fingersi scontenti anche quando in cuor loro sono ultracontenti di quello che si vedono regalare su un piatto d'argento e che in nessuna maniera speravano di ottenere.

È ben vero che questa stessa situazione dei comunisti non è senza contraddizione: ma chi si preoccupa più di cercare di cogliere le contraddizioni del partito comunista in Italia? La visione di fondo dell'agricoltura in Marx è una visione di fondo sostanzialmente anti-contadina, sostanzialmente antipiccole aziende di coltivatori diretti. Marx aveva davanti agli occhi, quando scriveva le sue pagine per tanti versi suggestive, lo spettacolo degli esordi della industrializzazione inglese: quella industrializzazione delle dodici-tredici ore lavorative e del lavoro dei fanciulli, della *poor law*, per cui nessun provvedimento statale era in favore del pauperismo se si eccettua la non pingue carità delle parrocchie anglicane, e via di questo passo. Quando poi distoglieva il suo sguardo dall'industria per rivolgerlo verso l'agricoltura, diceva — e lo dice testualmente a più riprese —: bisogna colpire l'egoismo dei piccoli coltivatori per trasformare industrialmente l'agricoltura in grandi *ateliers* cooperativi o di salariati, per arrivare a quella che era la catarsi finale della teologia marxista; e cioè il verificarsi della dittatura proletaria come termine di un ciclo di evoluzione socioeconomica della società.

Ora, è proprio un marxista, uno degli studiosi più autorevoli di Marx in Italia, il professor Luigi Dal Pane, dell'università di Bologna, che è partito lancia in resta su *La riforma sociale* — da un punto di vista marxista, si badi bene — alla critica di questa stessa proposta di legge che io critico dal punto di vista liberale. E ha parlato — in questo suo articolo su *La riforma sociale* — di « socialisti confusionari e inconseguenti »; ha definito apertamente questo progetto di legge un « pasticcio » e rivolgendosi, non senza ironia, ai socialisti li ha invitati a lasciare agli « pseudocristiani » — la definizione è del professor Dal Pane — la confezione di pasticci consimili.

Ma è poi veramente un pasticcio questa legge? Qui, vivaddio, c'è chi ha parlato apertamente! Ha parlato apertamente un socialista, il professor Aldo Pagani, autorevole collaboratore de *Il Giorno*, come del resto ha parlato apertamente un comunista, il collega Bardelli, il quale ha detto esplicitamente nel corso del suo intervento del 14 dicembre scorso che « il gruppo comunista si batte per l'approvazione di questa legge non tanto perché gli interessi una riforma del contratto di affitto quanto perché gli interessa l'abolizione pura e semplice del contratto di affitto ».

Questa legge infatti è l'uccisione del libero contratto di affitto in Italia: questo il collega Bardelli lo ha detto schiettamente ed io lo apprezzo per la sua sincerità; apprezzo molto di più chi dice quello che veramente vuole che non chi si nasconde dietro un dito e cerca di trovare argomenti capziosi per difese che veramente non hanno cittadinanza quando si voglia parlare con franchezza.

Il professor Pagani, che ho avuto come contraddittore da opposte sponde giornalistiche in ripetute occasioni, su questo punto è non meno franco. Egli dice: « Si tratta di provocare con un aconciato disegno di legge il rigetto dell'affitto da parte dell'agricoltura italiana »; cioè si tratta di far terminare il contratto di affitto nel nostro mondo rurale. Viva la faccia della sincerità!

Il professor Pagani ha sulla sua rivista un disegno emblematico rappresentato da un leone punto sui lombi, diciamo così, da una zanzara; un leone che è visibilmente seccato di quella puntura; io non ho mai capito bene il professor Pagani, prendendo quel disegno a simbolo della sua rivista, in quale dei due animali si identifichi: forse egli si considererà una zanzara saputa e i leoni, certamente slombati e vecchi, i suoi avversari. Il professor Pagani, dunque, dopo aver sostenuto in un primo articolo, scritto su questo argomento, che questa legge deve determinare il rigetto dell'affitto da parte dell'agricoltura italiana, in un altro paio di articoli ha, poi, corretto l'impostazione del tema e si è fatto difensore della equità di questa legge non riuscendo però ad evitare — egli in sostanza è un toscano e quindi ha un certo spirito di sincerità che mette nel suo scrivere — che la impostazione originaria, quella vera, salti fuori anche nel corso dei successivi articoli addomesticati, come il leone da circo preso a simbolo della sua rivista.

Alla luce di queste considerazioni debbo dire che le mie convinzioni sono apertamente contrarie a questa proposta di legge, tanto è

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

vero che noi liberali abbiamo presentato una relazione di minoranza ed una proposta di legge alternativa. Anche l'andamento della discussione non ha fatto mutare la nostra opinione.

A favore del provvedimento hanno parlato i comunisti nello spirito che prima indicavo, cioè dei furbi che, fingendosi scontenti e burberi, se ne stanno dietro il banco ad incassare una somma di vantaggi politici che non si sarebbero mai sognati di ottenere, che comunque sarebbero stati contenti di ottenere in misura infinitamente inferiore.

Su questa stessa linea si è messo l'onorevole Avolio del PSIUP, dicendo: noi ci asterremo. Si capisce: per uno del PSIUP qualunque passo a sinistra è insufficiente, salvo poi finire come l'autorevole, simpatico e dottissimo collega onorevole Basso che, a furia di andare a sinistra, è giunto sull'orlo del baratro, vi si è fermato, si è dimesso dal PSIUP e non si sa più che cosa farà.

In sostanza, quasi tutte le voci che sono risuonate in quest'aula, tranne quelle comuniste e del PSIUP, hanno parlato contro questo provvedimento. Potrei qui fare il nome di numerosi deputati democristiani che hanno svolto critiche motivate e che sottoscrivo. Qualcuno ha detto che l'affitto va incentivato e non scoraggiato, come l'onorevole Micheli; l'onorevole Spadola ha detto che il provvedimento accresce la confusione e rende più aspri e gravi i dissensi, e che esso non è in linea con i tempi e la realtà dell'agricoltura italiana.

Ho citato prima le critiche di natura costituzionale che si sono sentite da più parti, dall'onorevole Micheli all'onorevole Tozzi Condivi.

Lo stesso onorevole Averardi, del partito socialdemocratico, si è dichiarato favorevole ad una sostanziale e sostanziosa revisione del provvedimento che abbiamo al nostro esame. In termini non diversi si è espresso il partito repubblicano attraverso la parola dell'onorevole Gunnella, che ha chiesto il varo di una legge funzionante per mettere in moto un rapporto con prospettive positive, non una legge in buona parte non applicabile o solo difficilmente applicabile e che difficilmente recherà frutti positivi all'istituto dell'affitto.

Tale essendo il quadro che abbiamo della discussione, tale essendo stato lo schieramento delle forze politiche, essendo risultati fondati i motivi di perplessità socio-economica nella relazione svolta dal collega Ceruli per la Commissione agricoltura e di natura giuridico-costituzionale da parte del collega

onorevole Padula, relatore per la Commissione giustizia, dovremmo a questo punto, a nostro modo di vedere, prendere uno spazio nei nostri lavori per rivedere sostanzialmente le impostazioni e la formulazione di questa proposta di legge.

Ripeto: di fronte ad un quadro di critiche, di obiezioni, di rilievi che sono venuti da tutti i settori della Camera, ad eccezione del settore comunista e del settore « psiuppino », critiche che vanno dai banchi socialisti ai banchi del Movimento sociale...

BARDELLI. Non ha letto i discorsi dei socialisti.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Ho letto e conosco la posizione dei socialisti. Ho indicato tale posizione riferendomi all'impostazione che ha sul problema il senatore socialista Rossi Doria. I colleghi socialisti si trovano di fronte ad una evidente difficoltà per essere stati scavalcati a sinistra rispetto alle loro stesse posizioni, in Senato; e si trovano nella condizione di dover esprimere i loro rilievi in maniera prudente per non correre il medesimo rischio in questo ramo del Parlamento.

Di fronte alla situazione che ho indicato, con una procedura che ha qualcosa di stupefacente, la Presidenza della Camera è intervenuta, su richiesta di un solo gruppo politico, per togliere la competenza alla Commissione che stava portando avanti il suo lavoro e deferire la competenza all'Assemblea.

BARDELLI. Applicando il regolamento!

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Se il regolamento dovesse essere applicato in siffatta maniera per tutte le proposte di legge che sono in discussione avanti le Commissioni, il lavoro dell'aula riuscirebbe impossibile, perché l'Assemblea sarebbe affollata da centinaia di proposte di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, il suo rilievo alla Presidenza è fuori luogo. La Presidenza ha applicato il regolamento. Ella sa benissimo come questi argomenti vengano sempre passati al vaglio della conferenza dei capigruppo, che stabilisce l'iter dei vari provvedimenti.

MICELI. I liberali si sono opposti all'esame del provvedimento in Commissione in sede legislativa.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Lo abbiamo fatto avvalendoci del regolamento.

Signor Presidente, non ho inteso criticare la Presidenza, del cui Ufficio, del resto, faccio parte in rappresentanza del mio gruppo come segretario; ho inteso solo rilevare la situazione curiosa di una legge che faticosamente si andava discutendo in Commissione agricoltura, che pareva riuscisse finalmente a concludere la discussione, certamente non facile né breve, sull'articolato.

Siamo, del resto, di fronte ad un argomento che ha occupato l'attenzione politica del nostro paese per un decennio, e ha provocato addirittura crisi di Governo. Quando la Commissione ha finito la discussione non facile né breve, lo riconosco, e stava per intraprendere la discussione dell'articolato per arrivare presumibilmente alla formulazione di un nuovo testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea, la Commissione è stata spodestata, con una procedura di cui riconosco la rispondenza al regolamento, ma che è in netto contrasto — questo mi sia consentito dirlo — con la prassi.

Ripeto che, se si applicasse il regolamento in siffatta maniera per tutte le proposte di legge in discussione avanti le Commissioni, queste verrebbero spodestate della loro materia, e si dovrebbero discutere in aula centinaia di provvedimenti in maniera caotica e affastellata.

PRESIDENTE. È comunque incontrovertibile che da parte della Presidenza non vi è stato alcun arbitrio né alcuna violazione del regolamento. Ella ha fatto un apprezzamento di carattere politico, sul quale non posso non lasciarle la più ampia libertà di parola.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Ho riconosciuto che il regolamento è stato applicato, anche se non posso esimermi dall'osservare che ci si è discostati dalla prassi. Comunque, dobbiamo affrontare la realtà per quella che è. Credo che la realtà di oggi, di fronte a un quadro di critiche pressoché unanimi, dovrebbe portare a una riconsiderazione del provvedimento in Commissione al fine di portare in aula un articolato studiato con quella maggiore, non dico serietà, ma con quel maggiore « buttarsi nel lavoro », con quella maggiore proficuità di lavoro concreto che è data dal discutere una legge siffatta in Commissione.

Del resto, a ciò non si oppongono termini, poiché il termine consuetudinario del contratto di affitto è in novembre.

Quindi io credo che, se si investisse la Commissione agricoltura di una discussione che potrebbe occupare — in ipotesi — il mese di

febbraio, si potrebbe arrivare a stabilire un testo idoneo per discutere rapidamente in aula su questo tema, lasciando all'altro ramo del Parlamento di riconsiderare l'argomento largamente in tempo per la scadenza di novembre dei fitti attualmente in corso. Questa sarebbe a mio avviso la procedura più logica.

Se a questa procedura logica non ci si vorrà attenere, io me ne dorrò, ma farò egualmente il mio dovere facendomi portatore in aula — a nome della mia parte politica — di un complesso di emendamenti che illustreremo partitamente e chiederemo siano posti in votazione, e valutando con spirito di serenità e di obiettività quelli che saranno gli emendamenti che siano per essere proposti da altre parti politiche.

Noi liberali non vogliamo un contratto di affitto iugulatorio per alcuna delle parti. Nelle nostre file militano concedenti di terre in affitto, militano decine di migliaia di affittuari, di fittavoli. Nei riguardi di questa legge siamo veramente un partito largamente interclassista, giacché tra di noi, tra i nostri amici e i nostri sostenitori abbiamo esponenti dell'una e dell'altra delle due categorie interessate. Noi vogliamo quindi un progetto di legge equo; e, per dire la verità, da parte delle categorie interessate, proposte rispondenti a criteri di equità in questo campo ne sono state fatte e sono assolutamente diverse dal testo che abbiamo sotto gli occhi.

Mi auguro pertanto che vi sia il tempo per la ripresa di una proficua discussione in Commissione. Se questo non si vorrà, noi liberali, per quella parte di responsabilità che a noi compete, non saremmo certamente assenti alla discussione dell'articolato e nella presentazione di emendamenti nostri e nella valutazione serena e obiettiva di emendamenti altrui.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza onorevole Padula.

PADULA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione generale sulla proposta di legge al nostro esame, che intende realizzare una nuova regolamentazione dell'affitto dei fondi rustici, si conclude in un quadro politico di incertezza che riproduce in Assemblea la situazione determinatasi in Commissione dove, per la pregiudiziale chiusura ad ogni approfondimento e integrazione del testo pervenuti dal Senato, ad un certo punto è stata chiesta la rimessione in aula del provvedimento senza relazione. A giustificazione di questo atteggiamento, certo non conforme

ad una corretta prassi costituzionale, sono stati adottati in una prima fase motivi di urgenza, quando si poteva sperare di giungere all'approvazione del progetto entro i termini dell'annata agraria 1970. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Successivamente, quando a causa delle note vicende politiche dell'estate 1970 parve a tutti evidente la impossibilità di conseguire quel risultato, la pregiudiziale negativa contro ogni proposta di emendamento venne motivata con il timore che il ritorno nell'aula del Senato rappresentasse e continui a rappresentare un rischio troppo grosso per gli interessi che si intendono tutelare. Cionondimeno, all'interno della Commissione e poi in aula si è sviluppato un ampio dibattito che a nostro avviso ha dimostrato l'esistenza di una vasta convergenza sulle linee essenziali della legge, tale da garantire in ogni caso la sua approvazione entro i termini non più ristretti che ci sono concessi in vista della prossima annata agraria.

Rinnoviamo quindi l'appello più volte proposto in Commissione perché in una materia così delicata questa Camera non voglia ridursi a verificare una contrapposizione formale, come giustamente ha lamentato il collega Avolio, ma riesca a ritrovare, pur nella avvertita consapevolezza del nodo politico che sta al fondo della situazione, tutta la sua capacità di mediazione politica e tecnica.

La complessità della materia, la ricchezza del dibattito suscitato sulla stampa specializzata e negli ambienti interessati, l'evidente necessità di alcuni chiarimenti di norme che si prestano ad interpretazioni ambigue ed in qualche caso controproducenti — si pensi solo all'articolo 23, che ha messo in gravi difficoltà il settore della pastorizia...

MARRAS. Ma se in Sardegna aspettano solo quell'articolo 23! Hanno fatto il consiglio regionale con i voti vostri, e così le amministrazioni provinciali e comunali!

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Ella sa bene che non mi riferisco alla pastorizia sarda, ma a quella stagionale.

MARRAS. La pastorizia italiana è in Sardegna.

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Esistono zone in cui la lettura del progetto ha dato luogo a determinati inconvenienti; e questo credo sia stato riconosciuto da tutti. Nella stessa relazione Morlino si dice che il

testo dell'articolo 23 avrebbe dovuto essere chiarito meglio in aula, cosa che al Senato non si è poi riusciti a fare.

Credo quindi che siamo tutti d'accordo sulla necessità di una normativa per quanto riguarda la pastorizia sarda stabile; ma quella stagionale rischia di essere travolta da certe disposizioni.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Parliamo della pastorizia transumante.

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Ne sa qualcosa il ministro dell'agricoltura, che si è visto portare le pecore al Ministero.

La necessità, soprattutto, come dicevo, di considerare attentamente l'armonizzazione degli obiettivi della legge con l'inizio dell'esperienza regionale richiede alla nostra responsabilità uno sforzo di approfondimento e di miglioramento che non può essere rinviato ad un futuro più o meno lontano ed a nuove iniziative legislative in un settore che già soffre pesantemente per la caotica sovrapposizione di una serie troppo numerosa di norme particolari, dettate tutte dall'urgenza e da una visione parziale dei problemi.

Su questa linea ci sembra, ad esempio, del tutto pertinente l'esigenza, prospettata dal collega Avolio, dell'unificazione di tutte le norme riguardanti i contratti agrari in un testo unico. Già nella relazione orale avanti la Commissione avanzammo la stessa proposta, richiamando l'attenzione dei colleghi sulle numerose breccie aperte nella normativa del codice civile, spesso senza l'esplicita abrogazione di norme coordinate, con le conseguenti incertezze e possibili distorsioni interpretative.

A questo fine — e sempre che si sciogla la pregiudiziale politica che sembra paralizzare l'autonoma responsabilità di questo ramo del Parlamento — intendiamo proporre che il Governo venga delegato a procedere alla compilazione di un testo unico delle norme vigenti in tema di contratti agrari.

Pur nei limiti di cui abbiamo parlato, il dibattito in aula ha dimostrato tutto il valore profondamente innovativo della proposta in esame. Anche se i punti di partenza erano più nella logica di proposte parziali e di aggiustamenti tecnici della normativa in atto (in particolare la proposta Cipolla, che era limitata al settore dei coltivatori diretti), nell'elaborazione al Senato sono emerse le linee strategiche e sono state sanzionate le prime condizioni di un vero e proprio controllo pubblico del mercato dei fondi rustici. È ap-

parso evidente da numerosi interventi che il provvedimento in esame, qualora non dovesse essere innestato in una politica organica che favorisca la ristrutturazione dell'impresa agraria, rischierebbe di « provocare effetti negativi e di indebolire, anziché rinforzare, lo stesso contratto d'affitto », come disse testualmente il senatore Rossi Doria nella sua relazione al Senato. Tutti i sostenitori della presente proposta hanno dimostrato di avere piena coscienza della necessità e dell'urgenza di provvedere in tema di durata dei contratti, di trasformazione organica e di tipizzazione di tutte le forme di contratti agrari, di qualificazione e potenziamento delle provvidenze creditizie a favore dell'impresa contadina. Altrettanto evidenti appaiono le connessioni — che all'approvazione del presente provvedimento assumeranno carattere di urgenza — con la revisione del catasto e l'elaborazione per tutto il territorio nazionale dei piani zonali all'interno dei quali dovrà svolgersi l'azione di orientamento dell'iniziativa migliorataria oggi consentita agli affittuari.

I punti fermi che già nella proposta in esame vengono fissati riguardano principalmente il contenimento del costo della terra destinata all'impresa agraria; l'adozione di un meccanismo tecnico capace di consentire una applicazione il più possibile automatica della legge sull'equo canone, riducendo le contestazioni e gli intralci del passato; la valorizzazione della funzione imprenditoriale dell'affittuario. Senza sottovalutare l'importanza di altri punti che attengono alla protezione sociale di una categoria certamente bisognosa di tutela — si pensi al riconoscimento del lavoro femminile equiparato a quello maschile, si pensi all'obbligo finalmente sanzionato di assicurare condizioni di abitabilità agli edifici rurali, problema sentito con particolare vibrazione dalle giovani generazioni costrette a fare i conti con le suggestioni della vita cittadina — riteniamo che il significato innovativo della legge risieda principalmente nella predisposizione delle condizioni necessarie allo sviluppo dell'impresa contadina in armonia con gli obiettivi che ci sono imposti nel quadro comunitario in cui l'agricoltura italiana è inserita.

In questo senso ci sono apparse pretestuose le argomentazioni opposte invocando proprio le direttive comunitarie. Certo possono apparire contraddittorie rispetto alle direttive comunitarie quelle disposizioni, per altro non nuove, connesse con la proroga legale a tempo indeterminato, che inevitabilmente irrigidiscono il mercato della terra e rallentano il

processo di adeguamento aziendale. Non lo sono però le disposizioni in materia di controlli di equo canone, intese proprio ad avvicinare il costo terra in Italia al livello europeo, notevolmente inferiore a quello in atto da noi; non lo sono le disposizioni sui miglioramenti, ché anzi si armonizzano ai criteri già applicati negli altri paesi del MEC; non lo sono le proposte sulla durata, per ora assicurata a 12 anni solo nell'ipotesi di miglioramenti eseguiti a cura e spese dell'affittuario e che si auspica venga estesa a tutti i contratti di affitto.

Attorno al principio del parametro catastale si sono sviluppate le maggiori reazioni: in primo luogo ovviamente dei proprietari interessati e poi di ambienti tecnici anche molto qualificati. Mi pare si debba onestamente fare uno sforzo per distinguere due ordini diversi di obiezioni: quelle di coloro che accettano il principio di un'organica ed obiettiva limitazione del costo della terra e lamentano all'interno del criterio proposto, soprattutto con riferimento al suo limite massimo di coefficienti, un eccessivo appiattimento di situazioni spesso assai diverse che richiederebbero, in un contesto di profonde trasformazioni rispetto ai dati del 1939 e in un quadro di evoluzione tecnica ed economica assai dinamico, una più ampia gamma di possibilità di determinazione concreta dei coefficienti al fine di realizzare nel modo più equilibrato possibile una autentica opera di perequazione; e quelle invece di coloro che si oppongono al principio stesso dell'aggancio catastale e della riduzione dei canoni in atto, assumendo le considerazioni tecniche relative alla vetustà del catasto come argomenti a favore della rinuncia ad uno sforzo di correzione dell'operato delle commissioni provinciali che hanno operato ai sensi della legge del 1962, le quali, è stato ampiamente dimostrato al Senato, pur realizzando una positiva opera di contenimento nella dinamica dei canoni nella maggior parte delle zone, purtroppo in realtà non hanno potuto fare altro che attuare una mediazione politica di interessi che si esprimevano in definitiva secondo la logica del mercato.

Di qui le numerose disparità di trattamento derivanti dalla pratica impossibilità di attuare l'analisi oggettiva dei fattori indicati nella legge del 1962, senza considerare quelle province dove per la tenace resistenza della proprietà non si è mai riusciti ad emanare le tabelle. L'ampia e documentata relazione del collega Ceruti ha dimostrato, del resto confermando i dati raccolti dal senatore Rossi Doria e dall'amministrazione del catasto, che

le variazioni di colture e l'evoluzione tecnologica oltre alle variazioni della moneta hanno determinato situazioni che si discostano da 20 a 150 volte dalla realtà cristallizzata nel catasto del 1939.

Nel suo pregevole intervento in Commissione il collega De Leonardis ha giustamente ricordato che fin dal 1962 nella relazione al disegno di legge n. 3847 che si riproponeva la revisione generale degli estimi del classamento del nuovo catasto terreni, il Governo dichiarava che « attualmente in circa il 70 per cento del territorio nazionale la rispondenza dei dati di classamento catastale allo stato di fatto delle colture può ritenersi soddisfacente in quanto una metà di tali porzioni è fornita di catasto di recente attivazione e l'altra metà se pure non recente può ritenersi sufficientemente aggiornata. Per il restante 30 per cento del territorio invece lo spostamento tra il dato catastale e la realtà delle colture è più o meno notevole ».

In quella relazione si indicava la Lombardia, l'Emilia, il Veneto come le regioni dove queste trasformazioni fondiari intervenute sono di data non recente e di maggiore entità. Poiché sono ben note le difficoltà tecniche in cui versa l'amministrazione del catasto e non sembra possibile prevedere, contestualmente alla presente legge, i mezzi necessari per una rapida ed adeguata revisione, così come proposta dal Governo sin dal 1962, è emersa la necessità di considerare attentamente alcune situazioni che, per l'intensità di investimenti realizzati e per l'ampiezza delle trasformazioni verificatesi negli ultimi 30 anni, sarebbe una forzatura pericolosa volere costringere entro il tetto massimo del coefficiente 45.

I colleghi del Senato si sono resi ben conto di tale realtà e all'articolo 6, comma c), hanno previsto le ipotesi di inapplicabilità della legge per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura. Si tratta di un'ipotesi ristretta e nella quale non rientrerebbero molte situazioni caratterizzate da notevoli ed anche recentissimi investimenti, ancora in fase di ammortamento (soprattutto fabbricati, stalle, eccetera), che non incidono catastalmente sul classamento e sulla tariffa.

Di qui la serie numerosa di casi che sono stati portati a conoscenza dei colleghi da cittadini che ci hanno inviato i loro bilanci aziendali, dimostrando che i coefficienti inferiori a 45, imposte ed oneri vari compresi, di fatto non consentono alcun reddito al capitale fondiario.

Non è mio compito approfondire gli aspetti tecnici ed economici del problema, che, in definitiva, postula una chiara definizione degli oneri cui la proprietà deve essere assoggettata nell'interesse generale dell'evoluzione produttiva dell'agricoltura, senza per altro poter ignorare che la proprietà di fondi rustici — come di qualunque altro bene, mobile o immobile — non può essere del tutto enucleata da una politica costituzionalmente corretta ed intesa a garantire e tutelare il risparmio.

Sotto un profilo più strettamente attinente alla competenza della Commissione giustizia, lasciando da parte il problema del *quantum* in ordine ai coefficienti correttivi, mi pare difficile contestare la carenza di principi e criteri che dovrebbero regolare l'uso del potere attribuito alla Commissione tecnica centrale dal comma c) dell'articolo 6. L'espressione « esaminare e deliberare », anche a voler ritenere implicito il criterio di riferimento al comma a) dello stesso articolo (« Le condizioni economiche della produzione agricola e le condizioni ambientali, le attrezzature aziendali »), potrebbe configurare, nella sua genericità e indeterminatezza e non sussistendo alcun limite o tetto, una lesione del principio costituzionale della riserva di legge in materia di controllo della attività economica pubblica e privata al fine di indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

Su questa interpretazione dell'articolo 41 della Costituzione, la Corte costituzionale è stata finora sempre assai esplicita.

Se a queste considerazioni aggiungiamo il fatto nuovo della entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, con una competenza primaria in tema di agricoltura, ci sembra emerga con chiarezza una linea di corretta articolazione del meccanismo istituzionale che deve realizzare adeguatamente, in ogni parte del territorio nazionale, gli scopi della legge. Sono ben note le numerose controversie che, proprio in materia di affitto di fondi rustici, hanno visto contrapposte le regioni a statuto speciale (recentemente, per il cosiddetto affitto misto friulano, il Friuli-Venezia Giulia) e il potere centrale.

La Corte costituzionale, pur mantenendo un atteggiamento costantemente restrittivo, ha sviluppato in numerose sentenze una linea evolutiva, che non può certo considerarsi esaurita e consolidata, muovendo dalle iniziali affermazioni di totale esclusione della competenza legislativa regionale in tema di rapporti intersubiettivi tra privati, e in particolare di rapporti nascenti dall'attività privata riguardante la terra quale bene econo-

mico, sia nella fase organizzativa sia in quella produttiva (poiché detti rapporti devono essere disciplinati dal codice civile: sentenza n. 7 del 1956). In seguito, sia sotto il profilo della temporaneità e della straordinarietà di particolari situazioni, sia in rapporto alle finalità di carattere pubblico perseguite dalla politica regionale in campo agricolo, la Corte ha aperto più ampie possibilità all'intervento legislativo regionale.

Così, nella sentenza n. 6 del 1958, la Corte affermava che « la potestà legislativa regionale in materia agraria non riguarda solo il settore tecnico, ma può riguardare anche il regolamento di rapporti privati, quando in certi casi possa avere influenza sulla situazione generale economica, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace sociale nelle campagne, che rappresentano un interesse pubblico ». Nella sentenza n. 37 del 1961 si esprimeva nel senso che « la competenza normativa delle regioni, pur essendo destinata ad esercitarsi essenzialmente nel campo del diritto pubblico, può svolgersi entro limiti circoscritti anche in relazione ai rapporti di diritto privato con funzione correttiva rispetto a quei casi in cui la disciplina comune dei rapporti privati, in presenza di circostanze straordinarie e contingenti sarebbe in grado di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di diritto pubblico ai quali la regione è preposta ».

Consapevole di queste posizioni, già ripetutamente proposte dalle regioni a statuto speciale, e alla vigilia delle regioni a statuto ordinario, il Senato, solo nella fase del dibattito in aula, ha posto il problema, dando vita a quel terzo comma dell'articolo 3 che in Commissione è stato oggetto di ampio e contrastato dibattito. In esso si afferma che « le assemblee regionali, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente » (vale a dire la «forchetta » 12-45).

La *ratio* e la connessione funzionale di tale disposizione nel sistema della legge (che, ricordiamocelo sempre, è una modifica del sistema della legge del 1962, non una nuova disciplina organica della materia) lasciano aperti molti dubbi e serie perplessità.

I colleghi di parte comunista hanno sostenuto che tale norma riconosce più o meno adeguatamente il ruolo delle regioni, arrivando a lasciar capire che, secondo loro, le assemblee regionali potrebbero fissare un minimo ed un massimo diversi e più ristretti

entro la forbice 12-45 e che a tale decisione dovrebbero attenersi le commissioni provinciali.

Ci sembra, questa, una interpretazione del tutto infondata letteralmente e gravida di conseguenze assurde sul piano pratico, se non si chiarisce almeno la connessione tra la competenza delle regioni e quella della commissione centrale, cui la legge attribuisce la definizione dei criteri da impartire alle commissioni provinciali.

Così com'è formulata, anche per la sua collocazione, la norma configura, a nostro avviso, una vera e propria competenza alternativa delle assemblee regionali rispetto alla competenza delle commissioni provinciali. Non pare si possa ricavarne che le regioni possono sottrarsi ai criteri determinati dalla commissione centrale.

Qualora, invece, non si giunga a ritenere che il riferimento al secondo comma configuri una competenza a redigere le tabelle dell'equo canone, non si capisce come possa essere armonizzato il potere che si dice di voler attribuire alle regioni con quello della commissione centrale istituita dalla legge.

A quali criteri o direttive dovranno attenersi le commissioni provinciali? Come verranno risolti eventuali ed inevitabili conflitti? Prevarrà la decisione della commissione centrale che, oltre tutto, in qualche caso è organo sostitutivo delle commissioni provinciali inefficienti o intempestive e che ricava il suo potere direttamente dalla legge, o quella della regione? Come è possibile armonizzare il rapporto tra organi tecnico-amministrativi, contro i cui deliberati è sempre consentito il ricorso al controllo di legittimità, e assemblee politiche quali sono le assemblee regionali?

In una materia così delicata è necessario uno sforzo di grande chiarezza e di esatta definizione delle rispettive competenze. Nel corso del dibattito è stata posta l'esigenza di adattare lo strumento catastale alle diverse realtà economiche ed aziendali con un'azione di autentica perequazione, che non mortifichi eccessivamente proprio le situazioni tecnicamente più mature ed in rapido sviluppo.

Il collega Ciaffi ha correttamente sottolineato che sarebbe iniqua la legge che trattasse situazioni diverse in modo simile o situazioni simili in modo diverso, che, in sostanza, determinasse canoni di scala non proporzionali ai diversi gradi reali di redditività dei fondi, ed ha concretizzato questa sua giusta preoccupazione proponendo l'attribuzione alle regioni di un punteggiaggio correttivo

di 10 punti più 10 alle commissioni, per realizzare un'articolata commisurazione dei coefficienti riferiti al catasto del 1939 alle mutate e diverse realtà locali ed aziendali. A questa impostazione si oppone il collega Bardelli, nel timore che in tal modo si favorisca un generale rialzo dei livelli di equo canone e sostenendo che le eventuali miglierie di strutture e, soprattutto, di attrezzature tecniche delle aziende in affitto sono il risultato del lavoro e dei sacrifici degli affittuari, e non conseguenti all'intervento ed all'iniziativa della proprietà; iniziativa che, anche quando vi è stata, è stata finanziata con denaro pubblico.

In qualche caso può essere vero quello che dice l'onorevole Bardelli, ma egli consentirà con noi se diciamo che allora bisognerebbe condizionare l'applicabilità del criterio ad una lunga permanenza dell'affittuario sul fondo, cosa che non si verifica normalmente nell'azienda di affitto non a coltivatore diretto. Anche qui, ritorna la distorsione che sta al fondo della impostazione comunista, che ha pensato e strutturato le sue proposte con riguardo ai soli coltivatori diretti, cioè con una prevalente preoccupazione di protezione sociale, mentre la legge ha obiettivamente più una funzione di carattere economico e produttivistico, che si applica alle imprese di grandi dimensioni.

Per inciso, torniamo a far notare ai colleghi di sinistra che andrà precisato meglio l'ambito di applicazione della legge, se non vogliamo che il riferimento all'articolo 2135 del codice civile, contenuto nel primo comma dell'articolo 10, con la sola preterizione della silvicoltura, consenta una interpretazione favorevole paradossalmente alle grandi industrie di trasformazione dei prodotti agricoli o di allevamento industrializzato, che certo rientrano nella nozione di cui all'articolo 2135.

A nostro avviso, è necessario compiere una scelta coraggiosa e coerente alla volontà di dare piena attuazione all'ordinamento regionale. È cioè necessario procedere alla attribuzione, con delega del Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117, della competenza di attuazione della presente legge ai consigli regionali. È pacifico che, anche tenendo ferma la giurisprudenza restrittiva della Corte costituzionale, è possibile attribuire alle regioni il potere di emanare norme necessarie per l'attuazione di leggi dello Stato. Si tratta di una delega di produzione normativa a carattere integrativo, diretta ad adeguare la legge nazionale alle particolari esi-

genze locali, potere che può essere esercitato solo se sussista una attribuzione specifica in base ad una legge del Parlamento e nei limiti stessi in cui la legge lo conferisce.

Nel sistema della legge, pur mantenendosi la struttura delle commissioni amministrative a livello provinciale e nazionale, dovrebbe a nostro avviso essere delegata alla regione la emanazione di norme di attuazione relativamente alle situazioni di cui al comma c) dell'articolo 6 — laddove non è applicabile la legge per mancanza di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture — e la integrazione dei coefficienti compresi tra il 12 e il 45, o inferiori a 45 se si abolisse il minimo, con l'aggiunta di 20 punti in relazione a particolari condizioni di produttività ed efficienza aziendale ed a strutture fondiarie ed attrezzature tecniche di rilevante consistenza. (*Interruzione del deputato Esposto*).

Ovviamente, la regione dovrà emanare queste norme di attuazione entro un termine che consenta alle commissioni provinciali di adottare tempestivamente le tabelle per i singoli quadrienni di validità. Come prima entrata in vigore, ovviamente, dovrebbe essere fissato un termine coincidente con quello che è stabilito, per il ministro, a proposito dell'emanazione del regolamento, cioè un termine di tre mesi, al fine di consentire appunto l'entrata in vigore per l'annata agraria che comincerà l'11 novembre 1971. Nel merito si avrebbe in tal modo una fascia di coefficienti determinati secondo le direttive nazionali emanate dalla commissione centrale con il tetto 45 ed una fascia di coefficienti integrativi determinati dalla autorità democratica elettiva regionale in armonia con le direttive della politica agraria regionale e fondati su una analisi ravvicinata e politicamente responsabile delle diverse situazioni locali.

Vale appena la pena ricordare che anche la seconda parte della legge, quella più importante e che riguarda le trasformazioni produttive ed i miglioramenti, si impernia sul ruolo degli ispettorati agrari che è opinione diffusa siano strutture burocratiche da trasferire alle regioni. Qualora lo si ritenga, ma in questo campo già gli statuti regionali recepiscono ampiamente l'esigenza che si prospetta, potrebbe essere previsto l'obbligo della consultazione delle organizzazioni sindacali territorialmente più rappresentative.

Uno dei problemi su cui si è soffermata l'attenzione dei colleghi in Commissione ed in aula è quello della obbligatoria corresponsione del canone in denaro. D'accordo sul criterio che tende a dare certezza e semplicità

ai rapporti tra affittuario e proprietario, in apertura della discussione avanti le Commissioni riunite abbiamo fatto osservare che il meccanismo di aggancio automatico con coefficienti rigidi entro un arco non modificabile in sede amministrativa, restando fissi i valori di riferimento del 1939, verrebbe a porre progressivamente a carico di una sola parte gli oneri della svalutazione monetaria e che in tal caso si realizzerebbe una evidente lesione del principio di uguaglianza garantito dall'articolo 3 della Costituzione.

Lo stesso principio abbiamo sancito nella recente legge sulla liquidazione di alcune forme atipiche di enfiteusi rustiche e urbane a seguito della sentenza n. 37/69 della Corte costituzionale, laddove abbiamo previsto la rivalutazione in base ai dati ISTAT del canone inizialmente pattuito. Non riusciamo a capire lo scandalo che per questa proposta — la previsione di un adeguamento quadriennale dei valori in relazione al mutato potere d'acquisto della moneta — ha voluto dimostrare il collega Bardelli, che ha definito la nostra proposta addirittura « una perla » e anche « un vero capolavoro », ovviamente commissionatoci dalla confederazione della proprietà fondiaria.

Preferiamo credere che le argomentazioni del collega Bardelli siano state dettate dalla pregiudiziale volontà di dimostrare la non perfettibilità del testo pervenutoci dal Senato, perché non vogliamo credere che egli pensi veramente possibile giustificare l'accoglienza dell'inflazione ad una sola parte con l'argomentazione fiscale, ignorando che, proprio ai fini fiscali, quei valori sono stati seppur parzialmente rivalutati, ed anche di recente, ai fini delle imposte successorie.

Il collega Bardelli ed i colleghi comunisti vogliono dimenticarsi, quando sostengono che il coefficiente 45 è adeguato e tutt'al più comporta una riduzione modesta dei canoni, che sul loro giornale, *l'Unità*, del 2 ottobre 1970, si proponeva l'applicazione dei coefficienti 72 e 108 per adeguare le imposte sui redditi terziari e agrari? Oppure vogliamo rendere permanente e legittimare una situazione di squilibrio fiscale per giustificare il rifiuto di un adeguamento dei canoni in termini monetari?

Concludendo su questo punto, ci pare ovvia la previsione di un meccanismo che, contestualmente alla emanazione delle tabelle, consenta di adeguare le risultanze alla situazione monetaria determinatasi nel periodo di riferimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, su altri punti, in sede di esame degli emendamenti, se ce ne sarà data la possibilità, entre-

remo nel merito di aspetti tecnici più particolari, che comunque ci sembra siano chiaramente secondari rispetto al nodo politico di fondo che la Camera deve sciogliere; ovviamente nel quadro di un impegno di fondo che ha caratterizzato le parti politiche che hanno portato all'approvazione di questa legge al Senato e che intendono assicurare l'entrata in vigore entro la presente annata agraria.

In questo quadro, mi auguro che si scioglia la pregiudiziale che finora ci ha impedito di entrare nel merito e si possa procedere effettivamente a questo primo passo che, in connessione con altri atti legislativi di urgente emanazione, rappresenta una linea di autentica riforma delle strutture dell'impresa contadina. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'altro relatore per la maggioranza, onorevole Ceruti.

CERUTI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il dibattito che sta per chiudersi è stato ampio, franco e anche fruttuoso perché, pur nella vivacità dei contrasti, ha messo in risalto larghe convergenze su due punti fondamentali. Per vero, sembra a me di fondamentale interesse la convergenza che si è manifestata sull'importanza di questa riforma dell'affitto rustico, sulla sua necessità e sull'urgenza che sia sicuramente migliorata la remunerazione dell'affittuario lavoratore e imprenditore mediante un nuovo meccanismo dell'equo canone e che siano inoltre assicurate all'affittuario quella capacità di iniziative anche per le migliorie e quella stabilità che sono il postulato della moderna impresa agricola.

È poi fondamentale, per una chiara impostazione della complessa problematica che il disegno di legge si propone, la larga convergenza che si è realizzata circa la perfettibilità del testo legislativo all'esame, che esige indubbiamente una scelta politica assai impegnativa e che tuttavia deve risultare uno strumento tecnicamente valido per consentire che siano conseguite le finalità proposte e raccolte.

Anche sulla perfettibilità del disegno di legge esiste una larga convergenza di consensi, però i pareri divergono subito dopo: c'è chi invece chiede perentoriamente che si rinunci ad esse per evitare il ritorno della legge al Senato; infine c'è chi propone di rinviare ogni possibile modifica ad un secondo tempo. Fra i primi, fra coloro che giudicano opportuna e necessaria l'adozione di alcune modifiche, figurano in primo piano gli ora-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

tori intervenuti per il gruppo della democrazia cristiana ed anche gli oratori del partito repubblicano e del partito socialista unitario.

MARRAS. Dimentica i liberali !

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. Parlerò successivamente dei liberali, così come parlerò di voialtri e di tutti. Noi è possibile esaurire in così breve tempo l'esame di tutto l'orizzonte politico, non le pare ?

Si è invece pronunciato decisamente contrario l'esponente del gruppo socialista, che giudica intangibile il testo trasmessoci dal Senato. Per vero, anche il collega Salvatore ha ammesso che il provvedimento è perfezionabile, però taccia di ipocrisia ogni ricerca di perfezionismo in questo momento. Analoga è la posizione dell'onorevole Avolio per il PSIUP: il testo legislativo non si deve toccare; se resterà inalterato, il suo gruppo manifesterà il proprio assenso confermando la astensione.

Per i comunisti sono intervenuti nel dibattito gli onorevoli Bardelli, Esposito e Marras; soprattutto si è visto nei loro interventi l'intento di preservare il testo su alcuni punti che recano più visibile l'impronta del contributo direttamente recato da essi all'elaborazione del testo unificato del Senato. Per l'onorevole Bardelli, fra le proposte di modifica, ce ne è un gruppo che nel merito potrebbe anche essere considerato, se non fosse preminente l'interesse di evitare il ritorno della legge al Senato. Per l'onorevole Marras converrebbe puntualizzare l'accordo successivamente, per varare subito altri provvedimenti, mentre per l'onorevole Esposito la formula da lui propagata è un vuoto nel testo del Senato: deve servire ad assicurare la presenza dei contadini nelle lotte per le riforme.

In definitiva, la discussione ha evidenziato una larga massa di consensi, da un lato sulle finalità della riforma dell'affitto e dall'altra sulla necessità di rivedere il testo legislativo. Conseguentemente, cercando di sintetizzare l'intero dibattito sostenuto, la nostra Assemblea è chiamata praticamente ad accettare le risultanze della discussione o a respingerle.

Una visione serena dell'intera questione ci costringe a rigettare con fermezza l'opinione di coloro che hanno definito ipocrite e pretestuose le argomentazioni da noi portate a sostegno di una revisione di alcuni aspetti del disegno di legge. Infatti, queste modifiche sono state ritenute necessarie non per snaturare il senso, il significato e la portata del disegno di legge, bensì per renderlo tecnica-

mente più adatto ad estrinsecare tutti quegli effetti che da esso ci si attendono.

Valgano, a questo proposito, alcune considerazioni circa il posto che i problemi che andiamo discutendo hanno avuto nella formazione e nell'ideologia del nostro partito.

La democrazia cristiana ha una visione ben precisa su questi problemi, visione che già troviamo all'origine del nostro movimento politico. Negli ultimi anni del secolo scorso il programma dei giovani democratici cristiani, pubblicato a Torino nel 1889, conteneva nei suoi dodici punti un paragrafo, e precisamente il sesto, così formulato: « Noi vogliamo una seria tutela degli interessi agricoli, della piccola proprietà, una legislazione sui contratti agrari ». Fin da allora, dunque, si auspicava una « legislazione razionale » in questa materia !

Noi rappresentiamo, come abbiamo sempre rappresentato, una forza attiva nel movimento contadino. Alle elezioni del 6 novembre 1904 i nostri successi furono assicurati principalmente dalla presenza nelle campagne di 4 mila cooperative organizzate dai nostri giovani e dai nostri tecnici. Abbiamo dunque radici profonde nel movimento contadino, salde basi tra i coltivatori diretti che rappresentiamo ancora oggi, per riconoscimento di oratori di altre parti politiche, per almeno il 75 per cento. Noi non crediamo nella possibilità che con meschini espedienti e puerili tentativi si possano scalzare le radici profonde che abbiamo nel movimento contadino.

L'onorevole Marras ha detto che il partito comunista avrebbe rinunciato al suo atteggiamento diffidente nei confronti dei contadini coltivatori diretti e si sarebbe sforzato di capire che cosa vogliono i contadini, avrebbe cercato di imparare anche dalla nostra esperienza. Se è così, onorevole Marras, questo dibattito potrà essere una lezione proficua per tutti, perché si potrà approfondire meglio ciò che vogliono i contadini e soprattutto perché tutti avremo lo scrupolo di dare loro leggi che siano praticamente e tecnicamente applicabili. Se agissimo diversamente tradiremmo la nostra ideologia e la nostra storia; se cedessimo alle ingiunzioni e agli allettamenti, alimenteremo vacue speranze di coloro che vorrebbero venire a prendere la nostra successione. Soprattutto siamo sicuri che, rispetto ad alcuni punti di questa legge, non renderemo certamente un ottimo servizio ai contadini che diciamo di voler rappresentare.

Nell'assumere l'iniziativa per la presentazione di un disegno di legge per questa riforma dei fitti dei fondi rustici, la demo-

crazia cristiana ha fatto una scelta politica della cui importanza è pienamente consapevole e non intende in alcun modo tradire il suo assunto e venir meno alle sue responsabilità, anche perché desidera (e questo è ora il punto saliente) che le attese largamente suscitate non rimangano deluse per difficoltà pratiche di applicazione che sono già previste e che fin da ora possono e devono essere rimosse. Non agire in questa direzione significherebbe tradire la riforma. Ignorare problemi ormai chiari e manifesti nella nostra mente sarebbe il modo più insidioso di deludere le attese della gente dei campi; questo atteggiamento, tanto più grave se fosse intenzionale, potrebbe avere conseguenze imprevedibili, capaci di deviare il corso degli eventi lontano dai nostri obiettivi, del resto dichiarati e a tutti noti.

Per la democrazia cristiana l'aspetto saliente della riforma è quello che riguarda i poteri dell'affittuario imprenditore, ora soffocato da anacronistici privilegi, ancora appannaggio della proprietà; poteri che dall'affittuario devono essere esercitati anche nel settore delle miglitorie, in modo da creare condizioni ambientali più favorevoli e da consentire il perseguimento di indirizzi produttivi più moderni.

La democrazia cristiana è favorevole alla revisione dell'attuale meccanismo dell'equo canone, perché i criteri specificati dalla legge n. 567 del 1962 non hanno potuto avere applicazione completa, talora neppure nelle tabelle elaborate dalle commissioni provinciali, troppo spesso nella realtà dei canoni effettivamente pagati (un punto non sufficientemente sottolineato, quest'ultimo, nel corso di questo dibattito).

Una moderna agricoltura richiede un più adeguato riconoscimento dell'impegno dell'affittuario lavoratore e dei meriti dell'affittuario imprenditore. Ora, un tale riconoscimento non può non incidere sulla rendita fondiaria. Questa è la strada giusta da seguire, che tuttavia non deve portare successivamente alla cancellazione della rendita fondiaria, se il capitale fondiario assolve una sua funzione come i capitali di esercizio la loro.

Noi preferiamo che la terra sia data a chi la lavora. Del resto dal 1950 al 1970, prima con la riforma fondiaria e poi con tutte le altre leggi incentivanti la formazione della proprietà coltivatrice, oltre due milioni e mezzo di ettari di terra sono stati trasferiti dalla grande e media proprietà alla proprietà coltivatrice. Tuttavia siamo oggi convinti che a un buon andamento dell'agricoltura su di-

mensioni aziendali più adeguate possa bastare l'uso della terra, se l'affittuario ha la possibilità di agire come vero imprenditore. Pensiamo anzi che l'affitto potrà avere nell'avvenire una funzione importante nella ristrutturazione delle aziende dell'agricoltura. Secondo il collega Stella i nostri giovani chiedono oggi spesso volte l'uso della terra per una effettiva gestione, più ancora che la proprietà della medesima.

Del resto, l'affitto è il contratto agrario più diffuso in Europa e in paesi come la Francia e la Germania si varano leggi per accrescerne e allargarne l'importanza.

La riforma dell'affittanza agraria che noi abbiamo proposto si ispira a tali principi secondo l'esigenza affermata dal documento del 1899 per una più razionale legislazione dei patti agrari. A quei medesimi principi terrà fede la legge, che noi approveremo nel più breve tempo possibile.

Fatta questa premessa di fondo, ci sembra opportuno compiere una rapida panoramica sulle posizioni politiche assunte intorno al progetto di legge dai diversi gruppi parlamentari per mettere a fuoco l'equivoco di fondo in cui sembra caduta la discussione.

Nel corso del dibattito alla Camera, da parte socialista è stata osservata una sorta di arroccamento intorno al testo pervenutoci dal Senato, che non soltanto disattende quella dialettica parlamentare cara a questo gruppo, ma anche si concilia assai poco con l'atteggiamento tenuto a palazzo Madama. Basta ricordare la battaglia del senatore Rossi Doria, di cui nessuno disconosce il valore, appoggiata dal Governo, per fissare una durata dei contratti di affitto secondo il sistema francese; basta riprendere le originarie proposte delle sue famose « note orientative » sulla « forchetta » dei coefficienti di rivalutazione; basta accennare alla distinzione da lui suggerita in materia di miglioramenti. Il fatto che tutte queste proposte siano rimaste disattese per effetto della stessa dinamica che portò a unificare i due progetti di legge De Marzi e Cipolla, sembrerebbe dover giustificare ora piuttosto da parte socialista una predisposizione ai perfezionamenti che sono stati proposti.

Invece quei precedenti li hanno indotti quasi ad una chiusura più diffidente, quasi nell'attesa di una rivalse nei confronti della democrazia cristiana. Nessuno di noi disconosce i meriti dei nostri colleghi che a palazzo Madama hanno sopportato il lavoro maggiore della elaborazione di una così complessa legge. Ma credo che, se il dibattito si fosse svolto

prima alla Camera e poi al Senato e i colleghi senatori si fossero trovati di fronte ad alcuni rilievi di ordine oggettivo, i medesimi emendamenti che noi siamo qui oggi a presentare alla Camera con ogni probabilità sarebbero stati presentati al Senato, tanto è vero che all'interno del gruppo della democrazia cristiana, attraverso uno scambio di valutazioni e di approfondimenti su questa materia, in ordine ad alcuni di questi emendamenti, abbiamo trovato il pieno consenso anche del senatore De Marzi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Il PSU si dichiara favorevole alla riforma e vuole questa legge nella misura in cui attacchi i privilegi della proprietà e colpisca a fondo i canoni di affitto, che sono i più alti d'Europa. È però contrario a quello che in questa legge vi può essere di arretrato e di confuso, a quanto c'è di equivoco nell'attacco indiscriminato alla proprietà, anche contro la piccola proprietà.

L'onorevole Averardi ha detto: « Noi attribuiamo la massima importanza all'istituto dell'affitto e intendiamo incoraggiarne lo sviluppo in armonia a quanto previsto nel progetto comunitario « agricoltura 80 ». Però siamo anche consapevoli che un libero contratto non può diffondersi se non attraverso una riforma che avvantaggi ambedue i contraenti ». A quest'ultimo proposito l'onorevole Averardi ha citato i suggerimenti di Mansholt che la Francia sta già mettendo in pratica con nuove leggi.

Per il partito repubblicano, secondo l'intervento dell'onorevole Gunnella, occorre riconoscere che la dissociazione tra proprietà ed impresa può essere necessaria per conseguire la soluzione più conveniente, anche sul piano finanziario, del grave e assillante problema della ricomposizione fondiaria. Secondo i repubblicani, se questa legge non sarà corretta potrà essere utile solo agli attuali affittuari pur con alcuni dubbi relativi al contenzioso ed altri di ordine costituzionale, ma non servirà in alcun modo a dar vita ad una nuova dinamica dell'affitto: spagnerà anzi ogni possibilità in proposito.

I repubblicani vogliono la riforma, ma lo strumento legislativo che siamo chiamati ad approvare deve, secondo loro, risultare funzionale per la ristrutturazione dell'agricoltura e rappresentare così un primo passo verso gli orientamenti del piano Mansholt.

I liberali si trovano all'opposizione. Vi sono infatti due tesi che sembrano per essi irrinunciabili e che implicitamente li collocano contro la riforma. L'equo canone — ci ha detto l'onorevole Ferioli — è soltanto una finzione

dietro cui si cela il prezzo politico per l'uso della terra. Per cui la conduzione del fondo — aggiunge l'onorevole Mazzarino — viene sottratta all'autentico rapporto economico compromettendo lo sviluppo produttivo.

I liberali sono poi preoccupati per il proposito di assicurare all'affittuario larghi poteri di iniziativa. Temono che sia uno sforzo in eccesso ed affermano che il diritto dell'affittuario deve essere strettamente legato al diritto del proprietario, praticamente ribadendo il legame di subordinazione che in concreto condiziona e pregiudica l'iniziativa e la responsabilità dell'affittuario imprenditore.

Per quanto riguarda i comunisti, essi ci sono apparsi i più tenaci fautori dell'attuale testo legislativo di cui hanno rivendicato lealmente anche la loro parte di paternità.

« Siamo stati tra i promotori », ha tenuto a precisare l'onorevole Marras, anche se al Senato si sono astenuti e sarebbero pronti a ripetere il gesto simbolico se la legge non subisse alcuna modifica. Si oppongono quindi ad ogni modifica proposta dai colleghi della democrazia cristiana.

I comunisti si pongono come traguardo finale l'abolizione dell'affitto, più esecrato della stessa mezzadria. Ogni complicazione, ogni difficoltà che possa affrettarne la fine, in una situazione confusa e di generale scontento, giova a questo superamento. Ma noi non crediamo che nella situazione attuale sia interesse di nessuno determinare confusione per quanto riguarda alcuni punti della legge che stiamo esaminando.

Per quanto riguarda la posizione del PSIUP, da parte dell'onorevole Avolio è stato detto che questa legge non si deve assolutamente modificare e occorre approvarla nel testo pervenuto dal Senato.

Circa il gruppo del Movimento sociale italiano, dobbiamo dire che sfugge alla complessità di questa contesa democratica. Oppone pregiudizialmente l'esistenza di una sotterranea intesa tra la democrazia cristiana e il partito comunista, come se noi fossimo veramente disponibili per simili manovre. L'onorevole Caradonna ha aggiunto che il suo partito non può non essere contrario ad una legge che secondo l'onorevole Esposito dovrebbe essere votata a furor di popolo.

Affinché si possa procedere ora rapidamente all'esame articolo per articolo della legge risulta evidente che deve essere rimosso lo equivoco fondamentale presente nelle diverse posizioni sopra riassunte. Se infatti una larga parte del Parlamento è unanime circa la validità degli obiettivi generali del disegno di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

legge, questa unanimità diventa solo apparente quando si consideri come si vuol collocare il testo di legge in discussione nell'ambito della politica agraria nazionale e comunitaria.

A quest'ultimo proposito le posizioni sono chiaramente suddivise tra coloro che hanno proposto la riforma per valorizzare sia la funzione imprenditoriale dell'affittuario che l'istituto dell'affitto e quelli che nella riforma vedono invece un modo per superare e cancellare l'affitto.

I primi volevano e vogliono avvicinarsi e compiere qualche passo in avanti verso i nuovi orientamenti comunitari per la ristrutturazione dell'agricoltura europea; gli altri tengono in serbo una sfida contro il piano Mansholt.

Dagli interventi dell'estrema sinistra non emerge neppure un cenno fugace ai problemi che possono porsi nei riguardi della politica agraria comune, mentre il collega onorevole Stella auspica che si possa arrivare ad una carta europea dell'affittanza per eliminare le incongruenze e gli squilibri che esistono anche in questo campo fra gli stessi Stati membri, anzitutto con riguardo ai canoni di affitto che in Italia sono più elevati che negli altri paesi della Comunità, finanche per il mercato fondiario, per raggiungere o non le quotazioni più elevate anche come fenomeno generale, infine per una politica del credito agevolato che dia concretezza alla capacità di iniziativa dell'affittuario imprenditore.

È un problema da riprendere in altre sedi e con maggiore approfondimento. Ciò che qui preme rilevare è che fin dal primo momento, molli mesi or sono, quando è stata affacciata la possibilità di migliorare la legge con qualche modifica, la proposta di emendamenti ha avuto l'effetto di una cartina di tornasole per la sincerità degli intenti nei riguardi della riforma agraria proposta e voluta dalla democrazia cristiana, sia pure con il concorso delle altre forze politiche che mostravano una disinteressata attenzione per questa iniziativa parlamentare.

Allora i comunisti hanno lanciato la formula dell'onorevole Esposito: la legge va approvata nel testo in cui ci è pervenuta dal Senato. È stata questa inattesa intransigenza a far perdere mesi e mesi. « Non vale la pena — è sempre l'onorevole Esposito che parla — di spendere parole né molte né poche per confutare le obiezioni ». Infatti numerosi colleghi sono venuti qui a parlare sollevando ben documentate obiezioni, non nei riguardi della riforma e delle sue finalità, ma in ordine al modo migliore per attuarla, senza che fosse mossa ad essi una sola confutazione. Hanno speso

molte parole per insolentirci, per calunniarci, per tentare di ricattarci. Questo ostruzionismo dura da mesi nel Parlamento e nel paese: e poi si pretende di accusare la democrazia cristiana di sabotaggio! Si mostrano adontati per giustificare diffidenze e sospetti, per rifiutare ogni dialogo. La verità è che un dialogo aperto e franco sulle proposte precise che saranno fatte risolverebbe il compromesso che l'estrema sinistra ha scelto come punto di partenza per questa singolare quanto tenace forma di ostruzionismo voluta dall'estrema sinistra, purtroppo assecondata stranamente dai socialisti.

Dopo aver tracciato ampiamente il quadro politico, e dopo aver puntualizzato le posizioni assunte da tutti i gruppi, il relatore si trova costretto in una condizione inconsueta, nel momento in cui si accinge a riassumere il dibattito nei suoi numerosi e complessi aspetti tecnici, per i problemi che sono stati trattati e approfonditi con comune impegno: non esiste, infatti, alcun apporto da parte dell'opposizione di sinistra, né da parte del partito comunista né del partito socialista di unità proletaria. Forse il paradosso in cui ha finito per chiudersi l'estrema sinistra, di figurare alla opposizione comportandosi tuttavia come il più strenuo difensore dell'intangibilità di questo testo legislativo, non ha creato imbarazzi eccessivi per la polemica politica orchestrata con notevole scaltrezza e, dobbiamo dire, abilità; invece le questioni tecniche basate su rilevazioni obiettive e documentate non possono essere affrontate e risolte con la medesima spregiudicatezza. Per questo i comunisti si sono chiusi pregiudizialmente ad ogni discorso: essi, gli apostoli di ogni dialogo, del regime assembleare, si sottraggono ad ogni discussione di merito e dicono che noi vogliamo far perdere mesi di tempo...

ESPOSTO. Non diciamo che volete, ma che avete fatto perdere mesi di tempo.

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. ... mentre questi mesi avrebbero potuto essere utilizzati proficuamente già in sede referente, per poi accusare la democrazia cristiana di non voler più la riforma, di mirare, chissà per quali trame, ad insabbiarla.

Inquadrato il problema in questo angolo visuale, non dovrebbe stupire il fatto che la democrazia cristiana si sia fatta scrupolo fondamentalmente di rendere la riforma degli affitti il più possibile coerente con l'impegno di programmare una ristrutturazione moderna ed efficiente dell'agricoltura italia-

na, e in questo impegno di salvaguardare il principio base di fare dell'imprenditore agricolo il vero protagonista della nuova agricoltura. In questo senso il nostro contributo alla discussione ha tentato, fermo restando il giudizio sulla validità degli obiettivi della riforma, di valutare la applicabilità dei mezzi proposti per il regolamento degli scopi e quindi per proporre degli altri atti a far sì che si varasse uno strumento legislativo adeguato e funzionale.

Tutto ciò era necessario dire anche perché il relatore, nell'addentrarsi sul terreno tecnico, dovrà fare continuamente riferimento, nel riassumere questa parte del dibattito, quasi soltanto agli interventi del suo gruppo.

La democrazia cristiana ha fatto conoscere ad un certo momento una rosa indicativa di possibili emendamenti migliorativi. Però non ha voluto formalizzarli in un apposito documento per evitare che la discussione in aula, in assenza di un vero esame del disegno di legge in sede referente, potesse risultare condizionata da quelle proposte. Ciò non toglie che ad esse abbiano fatto cenno più o meno fuggitivi parecchi oratori che sono intervenuti nel dibattito. Comunque, su questo piano tecnico il dibattito è rimasto aperto ad ogni iniziativa, ad ogni proposta, ad ogni contributo per l'approfondimento delle questioni più gravi e più complesse. In tal modo la rosa delle possibili modifiche migliorative nel corso del dibattito si è allargata anche se, come relatore, esprimo l'avviso che le nostre stesse proposte presentate al Comitato dei 9 dovranno essere ulteriormente semplificate e precisate nel numero e nel testo, per evitare che tali proposte a loro volta creino confusione: comunque di ciò parleremo dettagliatamente più avanti. In tal modo la rosa delle possibili modifiche si è allargata, tuttavia per la maggior parte di esse il filo conduttore è sempre il medesimo: approntare uno strumento legislativo che consenta di dare applicazione a questa riforma come noi l'abbiamo proposta e voluta e che ha il suo cardine principale, lo ripeto ancora una volta, nei maggiori poteri di iniziativa da riconoscere all'affittuario, nelle garanzie per i miglioramenti da lui eseguiti e, quindi, anche nella sua stabilità ed in un più adeguato riconoscimento dei suoi sacrifici come lavoratore e dei suoi meriti come imprenditore.

Sulla parte preliminare del disegno di legge, sugli articoli 1, 2 e 6, sono state fatte delle osservazioni cui accennerò brevemente.

Come è noto, il testo del provvedimento si apre prevedendo come forma esclusiva del pagamento del canone quella in denaro. La utilità dell'innovazione, quanto meno in questa forma così rigorosa, è stata contestata dagli onorevoli Averardi e Revelli. Quest'ultimo ritiene che questa innovazione non corrisponda né alla realtà né all'interesse principale dell'affittuario e suggerisce di tenere fermo come principio prevalente il pagamento in denaro, consentendo tuttavia la facoltà al conduttore, eventualmente d'accordo con il concedente, della corresponsione in natura in tutto o in parte.

Riguardo all'articolo 2, già in sede di Comitato dei 9 avevamo formulato una proposta perché anche nel nostro paese, come in altri paesi europei, venisse rispettata la pariteticità delle commissioni.

Sempre a proposito della composizione di queste commissioni, l'onorevole Revelli trova che sia stato inopportuno non soltanto spostare il rapporto fra gli affittuari e i concedenti ma anche e soprattutto eliminare la presenza dei tecnici, presenza che invece può consentire di dare una valida base tecnica ai valori di cui si discute e su cui si delibera. Noi saremmo dell'opinione di lasciare la commissione nella sua attuale composizione, integrandola però con la presenza di un dottore in agraria. (*Interruzione del deputato Marras*).

No, noi lasciamo il rapporto così com'è attualmente, soltanto lo integriamo con la presenza di un laureato in agraria.

L'articolo 6 del testo citato, riguarda la composizione e le attribuzioni della commissione tecnica centrale. I precedenti suggeriscono di rafforzarne l'autorità e di arricchirne le funzioni. Quindi opportunamente il disegno di legge lo chiama in causa ogni qualvolta le commissioni provinciali si trovino nella materiale impossibilità di servirsi degli estimi catastali secondo il mandato ricevuto ed i criteri stabiliti nell'esercizio di questo. Non si tratta di casi marginali e eccezionali.

L'onorevole Revelli ha rilevato che il catasto è inesistente in vaste zone del paese. Si potrebbe aggiungere e precisare che gli articoli 3 e 4 non sono applicabili per almeno 700 mila ettari. Per rimediare alla *vacatio legis* che ne deriverebbe si è ritenuto indispensabile far ricorso alla commissione tecnica centrale, delegandola a provvedere secondo i criteri che volta a volta riterrà più opportuno.

C'è la preoccupazione perciò che la norma di cui alla lettera c) dell'articolo 6 sia esposta alla censura di illegittimità costituzionale, che sarebbe opportuno prevedere e prevenire. Nasce da tale preoccupazione la proposta degli onorevoli Lo Bianco e Micheli perché in questi casi, opportunamente accertati dalla commissione centrale su sollecitazione delle commissioni provinciali, si faccia ritorno, per decisione della stessa commissione tecnica centrale, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 962 e, l'onorevole Lo Bianco aggiunge, non senza una riduzione da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 30 per cento dei canoni stabiliti dall'ultima tabella approvata con quella legge.

A questo riguardo vorrei fare una dichiarazione di carattere generale e cioè che comunque gli affitti debbono essere ridotti sempre di un 30 per cento rispetto agli attuali livelli dell'equo canone. Questo perché si chiarisca una volta per tutte che noi vogliamo la riduzione dei canoni e la riduzione dei valori fondiari, soltanto la vogliamo attuare attraverso uno strumento che funzioni.

Prima di riassumere le altre proposte di emendamenti analoghi a quello ora ricordato, preme al relatore sottolineare la larghezza dei consensi che testimoniano dell'importanza dell'articolo 10, il quale attribuisce una nuova dimensione ai poteri dell'affittuario nella gestione del fondo.

MARRAS. Ma quanti emendamenti illustra, onorevole Ceruti?

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. Sto passando in rassegna gli emendamenti che sono stati proposti nel corso della discussione. Comunque, in questo momento non sto parlando di un emendamento, ma della importanza dell'articolo 10, che attribuisce una nuova dimensione ai poteri dell'affittuario nella gestione del fondo. I soli rilievi critici di parte « missina », le perplessità affacciate da un oratore liberale, l'onorevole Mazzarino, contribuiscono a mettere viepiù in risalto la fondamentale importanza innovatrice di queste nuove norme sui poteri dell'affittuario, che ricalcano fedelmente la lettera e lo spirito dell'originaria proposta di legge De Marzi. Esso è per noi uno dei capisaldi della riforma, il quale dischiude conseguentemente la via alla nuova disciplina dei miglioramenti per la maggiore capacità di iniziativa e le sicure garanzie offerte dall'affittuario.

Chi possa onestamente pensare che la democrazia cristiana voglia insabbiare una riforma che, proprio per questo punto capitale — la valorizzazione della funzione imprenditoriale dell'affittuario — corona una lunga e tenace battaglia da essa condotta, evidentemente è fuori strada. La battaglia per la difesa e l'esaltazione della imprenditorialità agricola trova nella riforma dell'affitto il suo banco di prova più significativo.

L'onorevole Ciaffi, dopo aver messo avanti la proposta per la trasformazione della mezzadria in affitto (dico subito che sono d'accordo, perché questa posizione ho assunto in più di una circostanza anche in sede di dibattito sul bilancio dell'agricoltura; sono d'accordo sulle proposte formulate anche contestualmente a questa legge e ciò dimostra che abbiamo una posizione favorevole delle riforme; dunque, siamo favorevoli alla trasformazione del contratto di mezzadria in contratto di affitto) l'onorevole Ciaffi, dicevo, afferma che quest'ultimo è l'unico contratto vitale, anzi, per effetto della nostra riforma, esso diverrà « una alternativa valida e progressiva verso l'impresa contadina ». Può quindi costituire un passo avanti verso un'agricoltura più moderna, a livello europeo, libera ed imprenditiva.

Secondo l'onorevole Stella l'affitto diverrà un istituto validissimo « per conseguire quelle nuove forme di impresa agricola moderna e di unità della produzione, dalla cui realizzazione dipende il riordinamento dell'attività agricola in senso industriale ». Anche l'onorevole Lobianco vede nell'affitto riformato lo strumento « per aumentare le dimensioni aziendali delle imprese agricole ».

Non ci sono più dubbi per noi, né dovrebbero esservene per i socialisti, che la politica agraria italiana nel prossimo decennio è chiamata fundamentalmente ad impedire il deterioramento progressivo della nostra agricoltura in termini sia di composizione del gettito produttivo, sia di dotazione di risorse. La politica agraria sarà pertanto chiamata a favorire tutti gli aggiustamenti possibili affinché le imprese agricole possano riadattarsi al nuovo orizzonte economico. In questo riadattamento l'affitto deve giocare un ruolo fondamentale.

Come è noto, la dimensione media delle nostre aziende agricole non raggiunge i 7 ettari, con una distribuzione per cui soltanto il 4 per cento circa delle aziende ha una dimensione superiore ai 24 ettari, il 7 per cento da 10 a 20 ettari, il 14 per cento tra 5 e 10 ettari, il rimanente al di sotto di questa dimen-

sione. Con una tale struttura aziendale, ogni tentativo per modernizzare l'agricoltura nazionale deve mirare a rendere possibile un allargamento cospicuo delle dimensioni aziendali o ricorrendo all'affitto o a nuove forme organizzative dell'impresa agricola (per esempio, le conduzioni associate) che potranno aver luogo in un prosieguo di tempo; occorrono però interventi legislativi ancora da formulare donde l'attualità dell'affitto, della sua riforma e valorizzazione.

Un rilancio di questo istituto sarebbe però compromesso in partenza se, dopo aver spogliato la proprietà dei suoi anacronistici privilegi, si pretendesse di affievolire o spegnere ogni interesse del concedente. È un'avvertenza su cui più volte richiama l'attenzione il *memorandum* « agricoltura 80 » per una nuova politica agricola europea. La nostra riforma non ha, non può avere alcun intento punitivo. Sembrano ispirati a una tale preoccupazione alcuni suggerimenti per ritoccare la normativa dei miglioramenti. Con estrema tranquillità possiamo anticipare che in materia di miglioramenti ci si potrà affidare agli ispettorati agrari.

Quanto ai consorzi di bonifica sono emerse nel corso del dibattito due posizioni: quella di chi vorrebbe lasciare gli oneri dei consorzi di bonifica a carico della proprietà (e io sono fra questi), e quelli di chi, invece, come l'onorevole Averardi, vorrebbe che gli oneri venissero posti a carico dell'affittuario. E questa certamente una materia che dovrà essere presa in esame in sede regionale.

AVERARDI. Certo, per fare entrare gli affittuari nei consigli di amministrazione.

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. Prima ho accennato a due gravi lacune del provvedimento, che è stato accusato di incongruenza dato che tutta la riforma è ispirata dalla volontà di dare più poteri di iniziativa e una maggiore stabilità all'affittuario perché possa assolvere alla sua funzione di imprenditore. Tuttavia si è intenzionalmente omesso di assicurare al contratto di affitto la stabilità, anche formale, della durata certa, compromettendo la stessa possibilità dell'affittuario di trovare credito presso le banche (il problema della durata non è secondario, ma è strettamente connesso ai poteri di iniziativa e alla possibilità di avere i prestiti dalle banche), tanto più che l'esigenza dell'affittuario di accedere direttamente al credito di esercizio e di miglioramento è stata tenuta in così poco conto che l'articolo 13 del disegno di

legge si è liberato d'ogni pena con la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui alla legge n. 910 del 1966: una garanzia di modestissima efficacia per quanto riguarda la disponibilità effettiva della banca per le esigenze dell'affittuario.

Ho già ricordato che il senatore Rossi Doria, nell'altro ramo del Parlamento, si era impegnato a fondo, con l'appoggio del Governo, per dare al contratto di affitto una durata certa per un lungo periodo di anni, con la clausola, ripresa dalla legislazione francese, del rinnovo automatico. Ma non c'è stato niente da fare, anche perché le opposte esigenze del piccolo affitto dell'Italia meridionale e dell'affitto capitalistico della valle padana hanno fatto sì che ci si trovasse in difficoltà nel redigere un'unica norma per disciplinare i due tipi di contratto. Il nostro gruppo, comunque, è favorevole ad una regolamentazione che preveda una durata maggiore del contratto di affitto per gli affittuari conduttori, e ad un regime di proroga legale per i coltivatori diretti.

Senza il credito agrario l'affittuario imprenditore è come un antico guerriero disarmato: ha una pesante corazza che condiziona i suoi movimenti, la responsabilità dell'impresa, ma non può prendere alcuna iniziativa, non può difendersi nella cattiva sorte né può sfruttare le occasioni favorevoli. Senza la possibilità di un diretto accesso al credito agevolato, possono essere frustrate le più ambiziose attese per questa riforma.

L'onorevole Gunnella ha posto il problema con molta chiarezza. Dobbiamo mettere gli imprenditori — ha detto — in grado di poter accedere al credito, sia a quello di miglioramento, sia a quello di esercizio. Il ricorso al credito di miglioramento a medio e a lungo termine è indispensabile. Non c'è da far fondamento sulla garanzia del fondo interbancario, anche perché gli istituti di credito sono oggi restii a fare di queste operazioni anche di fronte a una garanzia reale. Perciò va mutato radicalmente l'attuale meccanismo di erogazione del credito agrario. La garanzia dev'essere data *ad personam* e deve essere un incentivo al potenziamento dell'unità coltivatrice.

È stato obiettato dagli onorevoli Stella e Ciaffi che è indispensabile una legge speciale, perché con il disegno di legge in esame non si può far nulla. Anche per questa ragione, oltre che per i motivi generali cui si è già accennato, è stato un grave errore aver impostato talune soluzioni in maniera inadeguata, creando incertezze nei diritti delle parti.

Ciò vale per alcuni dettagli sui quali ha richiamato l'attenzione anche il collega Padula, e sui quali non ritengo opportuno soffermarmi.

Vengo ora al punto centrale del mio intervento, che è quello relativo alla « forcella di rivalutazione ». L'onorevole Prearo ha così precisato il punto di vista del nostro gruppo: riguardo alla determinazione ed al controllo dei canoni, la legge in esame propone un meccanismo che presenta alcuni vantaggi rispetto alla legge del 1962 e a quelle precedenti, e che diventa automatico per ogni singola azienda, mentre desta perplessità e preoccupazioni per quanto riguarda la determinazione del canone secondo i criteri fissati dal Senato. È questa la parte criticabile della proposta di legge, perché si vuole legare tale delicatissima operazione a valori predeterminati, a condizioni e secondo criteri e finalità del tutto estranei. Merita a questo punto ricordare che l'originaria proposta De Marzi considerava il riferimento ai dati tecnici ed economici del catasto in alternativa ai criteri elencati nella legge n. 567 del 1962. Lo scopo era quello di perfezionare il vecchio sistema, e non di soppiantarli. Ora, l'onorevole Revelli propone di tornare alla proposta De Marzi; noi invece vogliamo rimanere, come ha detto giustamente l'onorevole Padula, ancorati ai coefficienti del reddito dominicale. Possono essere suggerimenti per una soluzione transitoria.

In realtà, i più sono convinti che se si potesse disporre di un catasto aggiornato e riformato per assicurare l'aderenza degli accertamenti alla realtà, l'agganciamento al reddito dominicale offrirebbe senz'altro la soluzione ideale. Se avessimo il catasto aggiornato non avremmo più bisogno né delle commissioni centrali né di quelle provinciali né di quelle delle regioni, perché basterebbe applicare un coefficiente di riduzione al reddito dominicale aggiornato per avere una legge che si applicherebbe automaticamente a tutte le realtà aziendali. Nell'attuale situazione dei catasti, invece, riesce difficile concordare con la tesi dell'onorevole Bardelli, secondo cui non può esistere un sistema migliore per assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario, ed ancor meno con la tesi dell'onorevole Esposito, per la quale l'automaticità del sistema preclude la via ad ogni contestazione.

L'onorevole Gunnella rileva invece che il sistema dovrebbe essere abbastanza elastico per consentire una buona gestione da parte delle commissioni provinciali di una materia così delicata: l'aggancio scelto — ha detto il

deputato repubblicano — può non essere il migliore, ma certamente costituisce un punto di riferimento. Comunque bisognerà vedere in che maniera esso sarà gestito. Ne consegue che bisognerebbe dare alle commissioni provinciali la possibilità di emettere decisioni abbastanza aderenti alla realtà per fronteggiare il pericolo delle contestazioni.

La difficoltà delle commissioni di svolgere bene il loro compito, e quindi il pericolo di generali contestazioni, dipendono esclusivamente dalle condizioni in cui si trova il catasto provincia per provincia. A questo riguardo si è già visto che per parecchie zone l'aggancio al reddito dominicale è irrealizzabile. Seppur in un certo numero di province (12 per l'esattezza) tra il 1955 e il 1961 venne impostata un'opera di revisione e di aggiornamento del catasto, portata a termine solo per le province di Mantova, Brescia, Cremona, Bologna e Napoli, nel resto del paese gli estimi catastali per particelle risalgono ad almeno 30 anni fa, secondo una classificazione dei terreni eseguita in epoca ancora precedente, che può risalire anche agli albori del secolo.

Rileva a questo proposito l'onorevole Prearo: « Nella revisione degli estimi effettuata nel 1939, ancorata ai redditi della terra del triennio 1937-39, il lavoro fu eseguito solo per metà in quanto non fu attuato il ricalasamento dei terreni: cioè nelle nuove particelle non furono attribuite le nuove qualità di coltura che avevano assunto (frutteti invece di seminativo) e nemmeno le variazioni ». Si abbia presente per altro che, fino al 1945-46, nessuno si era mai proposto di utilizzare il catasto per scopi diversi da quelli istituzionali, cioè l'imposizione dell'imposta fondiaria, e in modo da utilizzare la leva tributaria al fine di incoraggiare gli investimenti fondiari.

Dagli estimi catastali sono esclusi i fabbricati rurali, e a questo riguardo l'onorevole Pietro Micheli ha portato uno scottante esempio: una stalla altamente meccanizzata e semiautomatizzata rappresenta un investimento di grande utilità per l'affittuario imprenditore e può gravare sul locatore per un costo pari allo stesso valore del fondo. Tuttavia un tale investimento non avrebbe rilevanza alcuna per il catasto e non sarebbe preso in considerazione. Riferito in questo modo, può sembrare un esempio limite. In realtà è stato dimostrato che non ha fondamento la tesi del senatore Rossi Doria secondo cui gli estimi catastali del 1939 sono ancora attendibili per le rilevazioni che offrono, in quanto, come con-

seguenza del blocco delle disdette, non vi sarebbero stati nelle zone di affitto mutamenti produttivi di rilievo.

A parte il fatto che la revisione del 1939 venne fatta a metà, come ha spiegato l'onorevole Prearo, per cui mancò il riclassamento dei terreni, e a parte l'imponente fenomeno dell'esodo che, specie negli ultimi anni, ha interessato largamente anche il settore dell'affitto consentendo di stipulare nuovi contratti e di rinnovare gli ordinamenti colturali, è stata raccolta da organi ufficiali e da enti specializzati una documentazione inoppugnabile sui divari esistenti, largamente diffusi, tra dati catastali e realtà aziendali.

Gli esempi illustrati dagli onorevoli Prearo e Revelli sono addirittura sconcertanti se messi a confronto con le tesi che erano state avallate dal Senato. L'onorevole Prearo ha riferito sulla sua provincia, Verona, e l'onorevole Revelli su quella di Imperia. Nella provincia di Verona — ha detto il primo — il catasto del 1939 non portava la qualifica « frutteto », mentre attualmente esistono oltre 30 mila ettari coltivati razionalmente a frutteto, vale a dire con i metodi più moderni, con irrigazione a scorrimento e a pioggia, molti con impianti antibrina, e così via. Sono frutteti in buona parte nelle mani di coltivatori e di affittuari coltivatori che hanno in famiglia manodopera disponibile. Così è pure per le province di Venezia, Mantova, Brescia e altre.

È ancora l'onorevole Prearo che parla: « Nel 1939 si iniziava ad introdurre l'irrigazione per scorrimento; e l'ufficio tecnico erariale, cioè quello del catasto, incoraggiava l'impianto fissando redditi dominicali più bassi rispetto al terreno asciutto. Ecco l'anomalia! Cioè alle spese da togliersi alla produzione lorda vendibile aggiungeva le spese di impianto della irrigazione. Attualmente nella mia provincia circa 60 mila ettari sono irrigati per scorrimento con investimenti notevoli e spese di ammortamento e di esercizio che possono arrivare alle 20 mila lire l'ettaro l'anno. Tuttavia questi terreni catastalmente sono ancora qualificati seminativi asciutti, divisi in almeno 5 classi, con redditi dominicali che scendono dalle 600 fino alle 180 lire l'ettaro; mentre, grazie alle nuove tecniche ed alla irrigazione, per quanto riguarda il terreno non esiste più differenza fra la prima e la quarta e la quinta classe ».

Argomenti come questi, davvero incisivi, non sono stati confutati da alcuno. L'onorevole Bardelli ha cercato di cavarsela in questo modo: « Le obiezioni di merito contro l'ag-

gancio al reddito dominicale sono pretestuose. Le abbiamo respinte e le respingiamo come tali. Non è certo perfetto od esente da margini di errore il riferimento ai redditi dominicali, ma non esiste un criterio migliore ».

L'onorevole Salvatore non ha trovato di meglio che accusare d'ipocrisia gli oratori del gruppo democristiano.

Dopo l'esempio di Verona, che vale un po' per tutte le province viciniori, consideriamo quello di Imperia, nella documentazione offerta dall'onorevole Revelli. Questi ribadisce che « il riferimento al reddito dominicale non solo non corrisponde alla realtà obiettiva, come si pretenderebbe, ma è un elemento artificioso non commisurabile, per i criteri fiscali d'incentivazione seguiti durante la sua istituzione, alla realtà di ieri; ed ancor meno, per i 30 anni decorsi e le profonde e generali trasformazioni intervenute, alla realtà agricola di oggi. Si è detto, giustamente, che fra la realtà fittizia del catasto e quella reale c'è una differenza tra le 50 e le 125 volte e più; ma io posso affermare che per le colture specializzate quella differenza è di gran lunga superiore ».

Seguono, nell'esposizione dell'onorevole Revelli, serie di dati, considerati separatamente riguardo alle colture ortofrutticole ed a quelle floreali e poi messi a confronto per il reddito netto, l'equo canone (secondo la legge del 1962) ed il canone che risulterebbe con i criteri ora proposti. Questa è la conclusione: « È importante rilevare — afferma il collega di Imperia — che, a fronte di una differenza rilevante di reddito reale (da 280-300 lire a metro quadro per le colture ortofrutticole a 500-700 lire per quelle floreali, in piena aria o sotto serra), sta una differenza minima dei canoni calcolati secondo il disegno di legge (da 16,70 lire a metro quadro a 22,05 lire); mentre le tabelle dell'equo canone sono ora sufficientemente aderenti alla realtà ».

Questo conferma, accanto all'artificiosità del dato catastale, la profonda ingiustizia delle sue conseguenze; tanto più se si tiene presente che, ad esempio, in provincia di Imperia « il 30 per cento delle aziende è in affitto con 819 ettari di proprietari non coltivatori e ben 2993 ettari di proprietari coltivatori diretti ».

Ometto a questo punto, per abbreviare il mio intervento, un'altra citazione dal discorso di un altro collega.

Tutto questo perché una parte di questo Parlamento ha decretato che il semplice aggancio al reddito dominicale, il meccanismo automatico che esso comporta, è l'unico si-

stema possibile; e deve essere giudicato un traditore della causa contadina chiunque sia tormentato da qualche dubbio, da qualche preoccupazione a questo riguardo.

A questo punto dovrebbe essere chiaro per chiunque chi sono coloro che operano il sabotaggio, che fanno l'ostruzionismo: non certo chi ha raccolto una documentazione irrefutabile, chi vuole considerare le conseguenze, chi si propone di adottare gli opportuni rimedi.

In sostanza — l'ho già ripetuto altre volte in Commissione — abbiamo qui un metro che di volta in volta può essere di 30, 40, 50, 60, 80 centimetri: abbiamo un metro che non è un metro. Anche da un punto di vista teorico, infatti, quando si fa l'agganciamento al reddito dominicale bisogna poi essere coerenti nel discorso. Il riferimento al reddito dominicale del 1937-39 che non è più aderente alla situazione di oggi, con un moltiplicatore che non si sa bene da dove venga, fornisce infatti un dato astratto che non ha più alcuna attinenza con la realtà. È vero che il reddito dominicale è sempre stato considerato utile e valido come elemento di giudizio ai fini dell'esproprio; ma non c'è dubbio che se vogliamo fare un riferimento valido ai fini della determinazione dell'affitto dobbiamo fare qualcosa che sia valido ai fini dell'affitto, che sia agganciato alla realtà produttiva dell'azienda. Non si devono stabilire delle cifre a casaccio che provocano poi situazioni come, ad esempio, quella in provincia di Milano, quasi assurde, poiché salta fuori una quota di affitto che è inversamente proporzionale al grado della produttività aziendale. Accade che le aziende migliori si bloccano tutte ad un certo livello e le aziende con più basso reddito pagano un affitto più alto. Accade così che nell'ambito di una stessa provincia applicando il coefficiente 45 troviamo che in alcuni casi si va fino al 30 per cento in più mentre applicando lo stesso moltiplicatore in una azienda magari vicina si va al di sotto del 50 per cento dell'attuale livello. In alcuni casi si hanno riduzioni che vanno dal 10 all'80 per cento sempre nell'ambito di una medesima provincia.

Insomma, intendo qui confermare quello che ho già detto più volte e cioè che sono favorevole ad una riduzione dei canoni di affitto, favorevole anche ad una riduzione dei valori fondiari; però il Parlamento deve approvare una legge che sia aderente alla realtà e concretamente applicabile.

MARRAS. Non ho capito se ella è favorevole all'aggancio al reddito dominicale oppure no.

CERUTI. L'aggancio al reddito dominicale rimane tecnicamente valido e razionalmente possibile purché ci sia una certa elasticità nell'uso dei coefficienti. Diversamente si costruisce un sistema astratto e teorico che nella realtà non potrà trovare nessuna applicazione concreta. Questa è la conclusione del mio discorso. Si stabilisca dunque il principio generale che gli affitti debbono sempre essere inferiori del 30 per cento rispetto ai livelli attuali però si lasci una certa libertà, fatta questa affermazione di principio, alle commissioni provinciali di muoversi in questo quadro.

Di fronte, ad esempio, alla situazione che si verifica ad Imperia, dove l'effettiva rivalutazione del dato catastale avrebbe portato ad un aumento di 190, 200, o 220, che senso, che significato ha questo coefficiente di 45?

Vi è poi un altro rilievo che desidero fare, e non tanto perché possa interessare sapere quali oneri gravano sulla proprietà fondiaria, quanto perché quando dovremo in sede provinciale stabilire i criteri per la determinazione delle « forcelle » non sarà possibile sottrarsi dal fare un esame degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria. Dovremo cominciare a prendere in rassegna la imposta sui terreni, la sovrimposta comunale e provinciale; gli oneri dei consorzi di bonifica, l'imposta incendi, se c'è una quota di ammortamento. Si vedrà allora che mediamente non si va a 12, ma si arriva a 25 o a 30 in alcune province. In effetti, noi avremo in quelle province una « forcella » che andrà da 30 a 45 ed avremo magari 15 punti a disposizione per fotografare una situazione reale che presenta invece una estensione non di 15 punti ma di 150 punti. Se il criterio era quello di far pagare dei canoni che fossero la metà del reddito dominicale aggiornato allora si sarebbe dovuto dire quali sono le rivalutazioni dei redditi dominicali ai valori attuali. Se si divide un dato per due bisogna dividere tutto per due perché la legge deve essere uniforme ed equa.

Noi abbiamo raccolto questa documentazione sulla base dei dati ottenuti dalle indagini su 20 mila aziende, secondo quanto risulta dalla discussione che si è svolta al Senato. Abbiamo poi raccolto i dati che risultano allegati alla relazione relativi ai territori ristretti quale è quello del canale demaniale Muzza, dell'appennino bolognese, della provincia di Bari. Se questi territori fossero effettivamente rivalutati si andrebbe molto spesso per le punte massime a 150, 155 o 158 e giù di lì. Questo per dimostrare che utiliz-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

zando la « forcella » in questo modo si giunge a risultati del tutto fuori della realtà.

È stato fatto anche un confronto tra le tabelle dell'equo canone e quelli che sarebbero i risultati del meccanismo in discussione: tale indagine, per evitare discussioni inutili, è stata compiuta su aziende reali. È emerso che, ad esempio, in provincia di Bari vi sono aziende che rimarrebbero a 17 mila, mentre altre passerebbero da 60 a 28: il che significa che nell'ambito dello stesso territorio si avrebbero sia degli aumenti del 2 per cento e sia delle riduzioni fino all'80 per cento. Vi è poi la situazione della zona attorno a Milano, di cui parleremo dopo in quanto si tratta di un caso limite addirittura paradossale.

Quando si parla di riduzione dei canoni, bisogna tener conto della realtà e disporre le cose in modo che il più possibile aderenti alle realtà siano anche le riduzioni che dovranno essere adottate ed imposte.

È necessario sgomberare il terreno anche da un altro equivoco, originato dalla già citata nota orientativa del senatore Rossi Doria. Due erano le tesi fondamentali contenute in tale nota ed entrambe, come ha dovuto riconoscere lo stesso senatore De Marzi, hanno pesato in modo determinante sul voto del Senato. In base alla prima il riferimento ai vecchi redditi dominicali non presenta serie difficoltà per i rapporti produttivi, in quanto questi negli ultimi trent'anni sono rimasti pressoché immutati.

Le indagini condotte in questi ultimi mesi hanno invece dimostrato che tale assunto non ha alcuna rispondenza con la realtà: le difficoltà minimizzate dal senatore Rossi Doria esistono e non possono essere ignorate.

L'altra tesi mirava a screditare le tabelle dell'equo canone stabilite dalla legge del 1962, asserendo che esse erano generalmente viziate da un indolente adeguamento ai canoni commerciali e a quelli liberamente contratti, che certo non possono considerarsi equi. Così, si dice, le tabelle dell'equo canone hanno tradito il loro scopo. Anche questo assunto, però, non ha alcuna rispondenza con la realtà, visto che — come risulta dall'indagine INEA — di fatto gli affitti sono superiori del 20, del 30 o addirittura del 100 per cento rispetto alle tabelle dell'equo canone.

Così, la questione si pone nei termini precisati dall'onorevole Pietro Micheli: « Almeno fino a quando il catasto non verrà aggiornato e potrà essere mantenuto tale, il sistema previsto dalla proposta di legge — sistema da accogliere in linea di principio e di attuazione programmatica per le considerazioni già fat-

te — deve trovare per forza, in via transitoria, un giusto temperamento, da attuarsi con la previsione di criteri di determinazione del canone del tutto particolari ». La soluzione concreta, poi, è quella che poco fa ha proposto l'onorevole Padula.

Riferendomi ad un accenno fatto sopra, vorrei infine ricordare che una recentissima indagine compiuta dall'INEA ha dato dei risultati molto interessanti per le zone padane di maggiore diffusione dell'affitto. Nelle province di Milano, Brescia e Parma si riscontra uno spostamento fra canone equo e canone pagato, che però è, tutto sommato, relativamente basso e connesso con la diversa produttività dei vari territori.

Se invece si fa un confronto fra reddito dominicale, equo canone, canone pagato e canone che verrebbe a determinarsi applicando il testo di legge in discussione, si evidenzia, in modo particolare per la provincia di Milano, una situazione interessante e, per certi versi, paradossale. Qui infatti il canone tabellare incide sulla produzione lorda vendibile con percentuali oscillanti tra il 6 e il 18 per cento, mentre i canoni equi incidono tutti dall'11 al 14 per cento. L'adozione delle norme previste dal nuovo disegno di legge porterebbe ad una riduzione dei canoni pagati, ma non di quelli tabellari. Ad esempio, nella terza e quarta zona milanese, qualora venisse utilizzato il coefficiente massimo di 45, i canoni risulterebbero più alti di quelli attuali.

Possiamo, a questo punto, concludere dicendo che la nostra preoccupazione è, innanzi tutto, di dar vita ad uno strumento che possa effettivamente funzionare nella sua pratica attuazione. Data la complessità della materia, non è affatto facile trovare delle soluzioni. Anche quando proponemmo le due soluzioni della riduzione del 30 per cento o della utilizzazione dei 15 punti, ci rendemmo immediatamente conto che una tale proposta avrebbe trovato un grosso limite nel fatto che solo uno dei due sistemi avrebbe potuto essere utilizzato per la determinazione del canone. Quindi, il tentativo che è stato fatto oggi è un tentativo di unificazione rispetto alle proposte da noi avanzate nel periodo precedente. Ma ripetiamo che, rispetto a tutto quello che abbiamo detto, siamo pronti a qualsiasi confronto, apporto e contributo.

Preghiamo l'opposizione di darci atto almeno di questa buona fede. Siamo animati da una sola preoccupazione: fare una legge che offra degli strumenti tecnicamente validi, una legge equa, in quanto siamo con-

vinti che l'errore e la confusione non sono mai un problema di sinistra o di destra, ma sono errore e confusione e basta.

Vorremmo entrare nel merito e vedere questo aspetto che, per altro, secondo noi, non è il più rilevante della legge. Infatti, noi attribuiamo maggiore importanza al nuovo ruolo che l'affittuario come imprenditore assume nel quadro del contratto di affitto e dell'agricoltura italiana. Comunque, questo aspetto diventa la condizione *sine qua non* perché la legge venga applicata. Non può esservi alcuna disposizione di legge, ad esempio, che obblighi il proprietario a concedere in affitto.

Sono convinto che nella Valle padana, dove c'è l'impresa capitalistica e dove non c'è il blocco delle disdette, con una legge di questo tipo, man mano che i contratti vanno a scadenza, essi non vengono più rinnovati.

Si dice che non sarebbe, tutto sommato, un male, perché al posto della proprietà assenteista si avrebbe una proprietà che si interessa dei suoi affari. Bisogna comunque considerare che i proprietari non se ne interesserebbero direttamente, ma ricorrerebbero alla costituzione di società fondiarie di tipo francese, o di società per azioni, oppure affiderebbero la coltivazione della terra alle grosse imprese alimentari che già stanno realizzando l'integrazione verticale, acquistando le terre e coltivandole direttamente, oppure arrivando alla monocoltura specializzata attraverso le operazioni dell'aratura, della concimazione, della semina e della raccolta (i contadini non si vedono più su queste terre).

In una prospettiva del genere, anche in un periodo non lungo, correremmo il grosso pericolo di vedere disperso un patrimonio di capacità e di esperienza come quello rappresentato dalla classe dei fittavoli della valle padana. Se quelle zone hanno fatto progressi, il merito è stato certamente degli affittuari. Quindi, la preoccupazione è quella di stabilire un metro valido, un metro equo, un metro che funzioni; l'unico elemento su cui possiamo giocare in proposito è quello di avere una certa elasticità nel coefficiente, pur avendo un secondo traguardo di garanzia, che può essere rappresentata dalla dichiarazione della riduzione sempre effettiva e necessaria dei canoni.

Volendo, se ne potrebbe trovare un'altra. In questi giorni si è scritto sui giornali che mediamente un terzo della produzione lorda vendibile dell'azienda condotta in affitto si traduce in rendita fondiaria. Ebbene, tanto per dimostrarvi ancora una volta che noi non vogliamo mantenere alti gli affitti, facciamo la proposta di portarli ad un livello che sia

del 16 per cento del prodotto lordo vendibile, nel senso che gli affitti non possano eccedere questa misura, secondo *standards* di produttività determinati dagli ispettorati agrari, di modo che le commissioni provinciali abbiano almeno questo elemento unificante quando devono stabilire i coefficienti.

Noi lasciamo in piedi tutto il criterio del riferimento al reddito dominicale, ma, stante questa situazione di varietà, queste modificazioni che sono intervenute sia dal punto di vista dell'ordinamento produttivo sia dal punto di vista del sistema dei prezzi, lasciamo questo aggancio avendo tuttavia un altro elemento unificante, che può essere rappresentato o da questa norma di carattere generale oppure dal riferimento alla produzione lorda vendibile.

Mi rendo conto che dal punto di vista tecnico non sono cose facili, perché il sistema dell'aggancio al reddito dominicale è facile in sé, ma non per tutte le implicazioni e le conseguenze che comporta. I tentativi di correzione non vanno esenti anche da critiche di questo tipo.

Chiedo scusa se sono stato più lungo di quanto desideravo. Mi auguro anch'io, come ha già fatto il collega Padula, che cessi questo « muro a muro ». E, questo, il sistema meno indicato per trovare una soluzione tecnicamente idonea. Se entriamo nell'ordine di idee di trovare un sistema valido, dobbiamo studiarlo insieme. Non dobbiamo fare concioni alla Camera, ma dobbiamo, di buona lena e con senso di responsabilità, metterci insieme per trovare uno strumento legislativo valido.

Se voi credete nella nostra assoluta buona fede o ritenete che almeno qualcuna delle critiche da noi fatte, con molta umiltà e modestia, ma con lo spirito di servire alla causa dei contadini, sia valida, dovrete essere disponibili per riallacciare con noi un discorso che, fuori dagli orpelli della grossa polemica ideologica, ci consenta di approvare la legge sugli affitti il più presto possibile. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo mio intervento la Camera dei deputati termina la discussione generale sul disegno di legge che intende disciplinare su nuove basi il contratto di affitto dei fondi rustici, oggetto di un periodo non breve di studi, di elaborazioni, di approfondimenti e di discussioni, vivaci anche queste ultime ed ap-

passionate, su una materia delicata e difficile, destinata ad incidere grandemente sul futuro della nostra agricoltura e sui suoi modi di essere.

In effetti, da quando all'inizio dell'attuale legislatura su questo argomento fu presentato alla Camera la proposta di legge che aveva come primo firmatario l'onorevole Bonomi, mentre analogo progetto veniva subito dopo presentato nell'altro ramo del Parlamento a firma del senatore De Marzi, e da quando ebbero inizio in quell'ultima sede i lavori congiunti della II e IX Commissione e del Comitato ristretto appositamente costituito in seno ad esse, lavori che portarono alla unificazione dei due testi del senatore De Marzi e del senatore Cipolla, via via nelle successive fasi si è sviluppato un largo dibattito, non solo in Parlamento, ma nelle diverse sedi tecniche e scientifiche, presso le organizzazioni di categoria e sindacali, sulla stampa e presso l'opinione pubblica, dibattito che è stato certamente uno dei temi prevalenti della dialettica agricola in questi ultimi anni.

Ed anche in questa sede ben venti sono stati, oltre i relatori, gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione generale. Ad essi, a qualsiasi parte politica appartengano, va il ringraziamento del Governo, non solo per l'apporto che hanno dato ma anche per la testimonianza, fra l'altro, che hanno fornito dell'attenzione con cui il Parlamento considera (nonostante - debbo rilevarlo - gli opposti timori che proprio dagli ambienti agricoli vengono talvolta lanciati), i problemi della nostra agricoltura, con ciò rendendosi interprete di un antico, tradizionale ma permanente sentimento del nostro popolo, consapevole che il mutamento delle situazioni, delle realtà, delle prospettive del paese non riduce, ma semmai sottolinea il significato della presenza, nel suo sviluppo, dell'agricoltura. Di una agricoltura, però, efficiente ed organizzata, che dal paese attende il contributo indispensabile per conseguire nuovi traguardi di progresso e per essere messa con ciò stesso in condizioni di dare pieno il suo contributo al progresso generale.

Sta di fatto che anche in questa sede - forse soprattutto in questa sede - abbiamo avuto un dibattito ampio e approfondito che ha messo in luce i diversi aspetti e riflessi del provvedimento. Quelli positivi, indubbiamente e largamente preminenti e che hanno fatto sì che il Governo, ravvisando in essi la rispondenza alle intuizioni politiche che ispirano le forze che lo compongono, lo abbia appoggiato e sostenuto, mettendo anzi a disposizione del Par-

lamento le sue conoscenze e le sue esperienze; e quelli negativi che, ad avviso di qualche parte, sarebbero molti ed incisivi ma che a me sembra si riferiscano invece, seppure vi sono, prevalentemente a temi di strumentazione operativa.

Sta di fatto che proprio questo così vasto approfondimento che si è avuto di queste norme mi esonera dal soffermarmi a lungo su di esse nell'illustrare la posizione del Governo, tanto più in quanto poco fa il relatore per la maggioranza onorevole Ceruti ha validamente contribuito, con la sua capacità di attenta valutazione che si accompagna ad una grande passione per i problemi dell'agricoltura, a definire il quadro nell'ambito del quale il provvedimento si colloca nella sua ispirazione. Così come ai relatori di minoranza, onorevoli Bignardi e Sponziello, desidero dare atto di essersi resi valorosamente espressione del diverso punto di vista dei gruppi politici che essi rappresentano.

Ma intanto desidero subito fare una dichiarazione pregiudiziale: il provvedimento in esame non intende, ad avviso del Governo, essere strumento di rottura o di sovvertimento, come ha affermato nella discussione generale l'onorevole Menicacci e come ha confermato oggi qui l'onorevole Sponziello. Non intende essere la base per un presunto, generalizzato esproprio surrettizio; esso intende invece, nei motivi che lo hanno determinato, nelle intuizioni che lo ispirano, nella sua impostazione generale, dare un apporto di chiarezza a questo problema, rimuovendo quegli aspetti di turbativa nelle campagne richiamati da diversi oratori nella discussione generale. E intende congiuntamente promuovere un adeguamento del contratto di affitto alle realtà attuali e alle nuove prospettive, sicché esso si possa porre non più come strumento di rendita in un'agricoltura povera, com'era una volta, bensì come strumento valido all'affermazione di un'agricoltura imprenditoriale, tesa al perseguimento di una maggiore efficienza sul piano produttivistico ed al miglioramento non solo dei redditi, ma dei modi di partecipazione e della incidenza decisionale di coloro che effettivamente si dedicano al settore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi avvedo con ciò di avere sintetizzato alcuni pensieri, che vorrei ora però esplicitare maggiormente. In primo luogo - dicevo - il provvedimento vuole dare, quanto

meno nella sua impostazione, un apporto di chiarezza.

Credo che noi tutti — lo ha ricordato poco fa anche l'onorevole Bignardi — abbiamo presente come da uno studio della Comunità economica europea edito nel 1961 risultasse che, mentre negli altri paesi della comunità la materia dei contratti agrari era disciplinata oltre che dal codice civile da poche leggi di base, in Italia al codice civile facevano seguito fino a quell'anno ben 42 leggi. L'autorevole autore di questo studio, che ricordava questo fatto, sottolineava come un tale così elevato numero di provvedimenti, succedentisi a breve distanza di tempo e spesso sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, denotasse il sacrificio della buona tecnica legislativa alla necessità di porre con urgenza rimedio ad inconvenienti del momento.

Certamente, dal 1961, epoca alla quale si riferiva lo studio che ho citato, altri provvedimenti legislativi sono intervenuti in materia di contratti agrari, con una rilevanza via via crescente.

Oltre che la legge del 1962 in materia di equo canone di affitto, che la proposta all'esame intende appunto modificare in aspetti fondamentali, vi sono state la legge che nel 1964 ha gettato le basi per la soluzione del problema mezzadrile, la legge del 1965 sulla proprietà coltivatrice, che introdusse fra l'altro il diritto di prelazione a favore del coltivatore, e le leggi che hanno affrontato i problemi dell'enfiteusi e delle colonie miglioratarie; provvedimenti forse suscettibili di miglioramento, di coordinamento — l'onorevole Padula ha parlato dell'esigenza di un testo unico — di modifiche, talvolta anche incidenti, ma che hanno comunque costituito passi importanti nella definizione di una nuova legislazione in materia di contratti agrari.

Il provvedimento in esame costituisce però forse il fatto politicamente più rilevante. Esso sta a dimostrare il superamento di una politica di contingenza e la presenza, per contro, di una sicura linea programmatica, linea programmatica che si rispecchia nella incidenza delle norme, destinata ad essere non contingente e transitoria, bensì a porsi come punto fondamentale di riferimento, al di là anche di eventuali modifiche che possono nel tempo rendersi opportune. In effetti — questa è una seconda considerazione — le norme all'esame si inquadrano in una nuova visione dello sviluppo agricolo. Certamente — è osservazione ormai acquisita — abbiamo superato, attraverso un lento processo che ha tratto l'avvio

dal dopoguerra e che si è avvalso di alcune vere e proprie azioni di rottura, come quelle della riforma, i cui meriti ed effetti sono stati anche recentemente ricordati, certamente abbiamo superato le antiche condizioni agricole di sottosviluppo e di sussistenza da una parte, di rendita dall'altra.

Il settore agricolo si va affermando in una nuova dimensione professionale e imprenditoriale, con tutto ciò che questo comporta non solo in termini di dimensioni aziendali, di disponibilità di capitali (sintomatici e pertinenti i richiami del collega Ceruti), di organizzazione di mercato, ma soprattutto in termini di impegno umano e di partecipazione al processo produttivo.

Tutta la politica del Governo e della maggioranza dovrà quindi essere proiettata nel senso di dare alla nostra agricoltura una caratterizzazione di imprenditorialità e soprattutto di imprenditorialità coltivatrice: non certo per inseguire miti « colcosiani », come ha mostrato di temere l'onorevole Ferioli nel suo intervento, ma in base ad una visione politica che vuole un'agricoltura inserita ormai in modo efficace in un'economia di mercato sempre più larga e concorrenziale ma salvaguardata nei suoi valori di dignità umana.

A ciò tendiamo attraverso un'azione globale e articolata alla quale dovranno ormai dare il loro sostanziale e determinante apporto, in osservanza al dettato della Carta costituzionale, i nuovi enti regionali, come ha opportunamente messo in rilievo questa sera l'onorevole Padula.

È questa, quindi, la linea generale, come ha ricordato l'onorevole Prearo, che noi vogliamo perseguire e andiamo perseguendo. Certamente ha ragione l'onorevole Spadola quando afferma che non bisogna indulgere, come egli si è espresso, a « tentazioni sanfediste ». Noi non vi indulgiamo, ma abbiamo un nostro disegno ideologico, onorevole Sponziello, e da esso trae motivo l'impostazione del provvedimento in esame.

È per questo che io non ritengo di poter condividere l'affermazione di chi sostiene che il provvedimento, sebbene di per sé valido, trova un suo motivo di diminuzione nel fatto che si porrebbe quasi come un'iniziativa isolata. Ciò senza parlare di quella contraddizione in cui è caduto l'onorevole Avolio (mi duole che non sia presente) il quale, mentre da una parte ha sottolineato che il provvedimento introduce criteri nuovi, in base ai quali l'effettivo potere circa l'organizzazione e la gestione dell'azienda, gli indirizzi produttivi,

gli allevamenti, la trasformazione e vendita dei prodotti passano dal proprietario all'affittuario, dall'altra ha affermato che il provvedimento non farà altro che accelerare ulteriormente il processo di riorganizzazione capitalistica dell'agricoltura italiana, accentuando — secondo sue testuali parole — il carattere subalterno dell'impresa coltivatrice e soprattutto delle piccole imprese nelle zone meno progredite del nostro paese.

Ma io vorrei dire ancora di più di quanto ho rilevato dianzi, ricollegandomi al richiamo che ha fatto l'onorevole Ciaffi in ordine alla necessità di pervenire ad un'esatta conoscenza del problema agricolo in una società ad alto sviluppo industriale e tecnologico. Perché, se quella evoluzione che abbiamo registrato nel passato si è sviluppata soprattutto secondo alcune direttrici, vi sono alcune altre direttrici che trovano sottolineatura nella nuova incalzante prospettiva. Si tratta dei problemi di struttura e dei connessi problemi di partecipazione, come aspetti peculiari e caratterizzanti non solo nel loro significato economico ma anche in quanto determinanti del tipo di sviluppo che vogliamo perseguire.

Le strutture agricole sono un insieme di elementi e di fattori che formano il quadro generale istituzionale, naturale, tecnico, economico e sociale da cui dipende funzionalmente l'agricoltura. In questo quadro i contratti agrari giocano un ruolo fondamentale in quegli ambienti e situazioni in cui sistemi di conduzione dei terreni siano costituiti su rapporti economici e giuridici fra proprietà, impresa e lavoro.

In questo quadro vi è il problema economico, connesso alla necessità di valorizzare quelle occasioni che proprio la nuova società apre all'agricoltura, per mettere questo settore in condizioni di dare una risposta positiva alla sfida che gli deriva appunto dal progresso economico generale e dal processo di integrazione europea; ma insieme non solo queste stesse esigenze economiche richiedono che sia ampliata l'area di diretta responsabilizzazione dei ceti rurali, ma dobbiamo anche prendere atto di quel profondo spirito di rinnovamento, anche sociale, che investe le campagne.

Dobbiamo riconoscere — è qui, onorevole Sponziello, la conferma della tradizionale impostazione, richiamata con calore e con passione dall'onorevole Ceruti, della forza politica cui appartengo che non ha mutuato, non ha bisogno di mutuare da altri schieramenti tale impostazione — a chi lavora nelle campagne il diritto di essere protagonista, non oggetto dello sviluppo agricolo. E questa la

sfida che ci viene dai nuovi tempi; la tematica cui deve corrispondere la nostra azione, così come dovrà trovare tra l'altro inquadramento nel secondo programma economico nazionale. Ciò facendo, noi veramente saremo in grado di valorizzare l'autonoma capacità agricola, che vi è e che dobbiamo riconoscere, di inserirsi nel concerto europeo.

Ma se questo è — ha ragione l'onorevole Ciaffi — la soluzione di tali problemi non può arrestarsi di fronte a valori giuridico-culturali maturati in altre epoche e in altre economie. La riforma della legislazione sull'affitto ha quindi senso se si inquadra coerentemente in tale strategia, esaltando nell'affittuario la capacità imprenditiva e remunerando il suo lavoro, quello manuale e anche quello organizzativo, per ciò che esso effettivamente rende, senza che sia eroso da un onere eccessivo del prezzo d'uso della terra.

Certamente qui non dobbiamo sottovalutare il provvedimento e lo spirito che lo informa. Esso non è, onorevole Bardelli — e mi sembra di poter rilevare dal suo intervento come siano inesatte ipotesi di presunte collusioni conciliari — un timido passo avanti. Esso è invece, come fu messo in evidenza al Senato, un importante provvedimento di riforma che trasforma il contratto di affitto in un vero e proprio contratto costitutivo di impresa. Esso vuole essere, a mio avviso, uno strumento di modernizzazione che, se rettamente inteso, può validamente contribuire, senza ledere i principi della Carta costituzionale, al nuovo sviluppo imprenditoriale dell'agricoltura.

Sta di fatto che proprio attraverso queste norme un nuovo dinamismo può investire anche l'area dell'affitto, ed anzi proprio dal contratto di affitto potrà trovare motivo di ulteriore spinta. Non ci deve sfuggire infatti la rilevanza obiettiva di questo contratto nel contesto dell'economia agricola, e non solo con riferimento a zone fra le più importanti del paese. Nell'ampia relazione presentata al Senato dal senatore Rossi Doria si ricordava che erano quasi quattro milioni gli ettari di terreno interessati a questo contratto e quasi 900 mila le famiglie affittuarie. Le indagini svolte dall'Istituto centrale di statistica nel 1967 hanno messo in evidenza — come sottolineano le tabelle allegate alla relazione dell'onorevole Ceruti — che queste dimensioni si sono in qualche misura ridotte: la superficie è scesa a 3,6 milioni di ettari, con una diminuzione del 9,8 per cento. Ma va sottolineato che a questa diminuzione hanno soprattutto contribuito forme di affitto miste, forme

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

spurie di contratto, a tutto vantaggio della formazione di proprietà coltivatrice. Invece, l'affitto nel suo significato originario ha mantenuto la sua validità, laddove si è invece notevolmente, anzi sostanzialmente ridotta l'area della mezzadria per indubbio effetto, fra l'altro, della nuova legislazione che ha creato i presupposti per un superamento del contratto mezzadrile che dovrà trovare al più presto la sua sanzione giuridica.

Stranamente abbiamo assistito in questa sede a una sorta di rivalutazione del contratto di mezzadria nei confronti dell'affitto, solo parzialmente corretta, almeno così mi è parso, dall'onorevole Marras. Né ciò dovrebbe meravigliarci, come ha rilevato l'onorevole Averardi, in vista della strumentalità che di volta in volta possono assumere gli argomenti polemici.

Ma io credo invece che noi dobbiamo continuare a riconoscere anche per il futuro, nonostante la opposta opinione dell'onorevole Esposito, la validità dell'affitto. Ci viene tra l'altro da autorevoli studiosi l'indicazione del contributo di questo contratto come strumento di riaccorpamento e di formazione di aziende efficienti.

E ci viene questa indicazione, tra l'altro, anche dalla commissione della CEE. Su questo argomento dei rapporti tra la normativa all'esame e le indicazioni contenute nelle proposte di direttiva avanzate dalla comunità il dibattito si è soffermato a lungo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ne hanno trattato gli onorevoli relatori e pressoché tutti gli intervenuti, a riconoscimento quasi della prevalenza che i temi dell'integrazione assumono oggi nella nostra visione. Ne ha fatto oggetto esclusivo del suo intervento l'onorevole Cantalupo, e le sue impostazioni hanno trovato qui questa sera una sottolineatura particolare da parte dell'onorevole Bignardi.

Indubbiamente, se nel *memorandum Mansholt* si parlava della necessità di adattare le legislazioni e le regolamentazioni per facilitare la costituzione ed il funzionamento delle nuove unità aziendali, e si accennava fra l'altro all'instaurazione di un diritto preferenziale di affittanza da parte delle nuove unità di produzione e di un regime di incoraggiamento degli affitti a lunga scadenza, le recenti proposte di direttive e di regolamento per la ristrutturazione dell'agricoltura avanzate dalla commissione poggiano essenzial-

mente, come è stato sottolineato, sull'affitto a lungo ciclo, tal che si è detto che in sede CEE si ritiene che soprattutto tale contratto possa agevolare l'ampliamento delle aziende agricole.

Non è certo questa l'occasione, né l'ora è propizia, per soffermarmi a lungo sulle proposte comunitarie nella loro globalità.

Ho avuto occasione di illustrare alla Commissione agricoltura della Camera, in occasione della discussione del bilancio, la posizione che il Governo ritiene di poter proporre: di accettazione dei generali principi ispiratori, nella misura in cui essi si ricollegano a quella visione generale di sviluppo economico e di intensificazione anche degli scambi internazionali che pure era presente nel *memorandum Mansholt*; di cauta ed attenta valutazione delle norme nella loro articolazione, perché possa tenersi conto delle realtà e delle possibilità della situazione agricola del nostro paese, in cui il problema delle strutture agricole assume carattere particolare per la varietà delle situazioni presenti, che a volta a volta investono, variamente intrecciandosi, la natura e giacitura dei terreni, le dimensioni aziendali e la loro caratterizzazione, gli insediamenti e le forme di conduzione nei diversi rapporti fattoriali, gli ordinamenti produttivi e la presenza di certi tipi di coltura.

Da ciò deriva la necessità di dar luogo a tipi diversi di strutture aziendali, i quali tutti possono in prospettiva essere vitali, ma il cui perseguimento non può sempre essere lasciato ad una formazione spontanea, anche se agevolata, richiedendo invece interventi differenziati, con riguardo anche al regime della proprietà ed ai rapporti fra proprietà ed impresa.

È quindi alla luce di queste considerazioni che noi dobbiamo considerare la possibilità di calare le proposte comunitarie, nella loro articolazione particolare, nel nostro paese.

Preziosi suggerimenti ci potranno venire dai dibattiti che in sede di Commissione agricoltura del Senato e della Camera su questo argomento potranno iniziarsi o potranno essere portati avanti.

In ogni caso, è proprio questa valutazione della realtà che ci guida anche nel corso degli incontri pregiudiziali che si vanno tenendo in questo periodo a livello comunitario, in vista delle proposte che la commissione riterrà di poter avanzare per quanto riguarda i problemi dei prezzi e l'avvio, insieme, di alcune prime azioni strutturali.

È indubbio comunque che un punto cardine e fondamentale delle proposte che la commissione ha avanzato nella primavera del 1970 riguarda la sottolineatura del valore dell'affitto e la conseguente dissociazione fra proprietà fondiaria ed impresa.

Certamente noi riteniamo che sia più confacente alla realtà agricola italiana uno sviluppo basato sull'impresa coltivatrice; ma anche l'impresa coltivatrice, forse soprattutto essa, può trovare nell'affitto un efficace e razionale strumento di potenziamento, tanto più in quanto si vengono così, per molti aspetti, ad evitare quegli ingenti immobilizzi di capitali che sarebbero richiesti per l'acquisto della terra, immobilizzi di capitali pubblici e privati che possono essere invece idoneamente destinati ad altre necessarie azioni di miglioramento delle condizioni agricole.

Ma in questo quadro noi dobbiamo considerare il contratto di affitto alla luce della nostra realtà, vorrei dire dei nostri indirizzi politici. Le stesse proposte comunitarie, che sono proposte di direttiva e che per lo stesso strumento giuridico in cui si configurano (quello cioè della direttiva) vengono demandate per l'applicazione agli Stati membri, consentono un margine di discrezionalità.

E, per rispondere alla domanda dell'onorevole Cantalupo e ai quesiti posti oggi dall'onorevole Sponziello e dall'onorevole Bignardi, vorrei sapere se e in che misura questa normativa può urtare contro una disciplina comunitaria la quale, allo stato attuale, ancora non esiste; se e in che misura, quindi, trova una sua logica una interrogazione anche al Parlamento europeo che riguarda una iniziativa legislativa nazionale nei confronti di alcune, per altro certamente importanti e anche condivisibili, indicazioni comunitarie che ancora non hanno però uno strumento operativo, e il cui strumento operativo, semmai, demanda appunto agli Stati membri l'applicazione del principio.

D'altra parte dobbiamo tenere conto di questo atteggiamento comunitario in favore dell'affitto, che coincide in larga misura con il ruolo che anche noi attribuiamo al contratto nel quadro di un processo di ampliamento e di ristrutturazione fondiaria. Ma io non credo che queste norme, anche così articolate, siano contrastanti nella loro impostazione generale con questa valutazione. Io credo che noi dobbiamo considerarle invece come supporto sul quale potrà calare la direttiva comunitaria.

Certamente, del resto, la disciplina del contratto di affitto è diversa nei diversi paesi,

nell'ambito stesso della Comunità europea. Ma in tutti i paesi essa è oggetto di regolazione e di intervento pubblico, secondo quella visione pubblicistica che mi pare sia stata qui richiamata dall'onorevole Pietro Micheli. A questo proposito l'onorevole Averardi ha fornito un'ampia relazione della legislazione nei diversi paesi e delle proposte che, ad esempio in Francia, sono state più recentemente avanzate. Ad integrazione di quanto egli ha detto, e solo per fornire alla Camera idonei elementi di raffronto, posso aggiungere che in quel paese — in cui il contratto di affitto, che copre circa il 45 per cento della superficie agraria, trova la sua disciplina sostanziale nel codice civile — il canone può essere contrattato liberamente tra le parti, a condizione, però, che non risulti inferiore o superiore di oltre un decimo al valore locativo normale. Per accertare questo valore, si fa riferimento a tabelle dipartimentali predisposte da speciali commissioni consultive ed in cui sono elencate le quantità dei prodotti che servono per la determinazione del canone stesso.

E mentre il codice civile lussemburghese ricalca sostanzialmente, nel loro insieme, le disposizioni del codice francese, in Olanda il contratto di affitto — regolato da una legge del 1958 — mira, per quanto concerne la determinazione del canone, ad assicurare un giusto rapporto tra questo e i redditi corrispondenti ad un buono sfruttamento del fondo attraverso un controllo preventivo da parte della cosiddetta « Camera dei terreni », che non approva il contratto se il canone non rientra nei limiti da essa fissati, nel quadro, per altro, di una politica tendenzialmente favorevole all'affittuario. Se il canone non appaia più perequato, ne può tuttavia essere chiesta la revisione.

Infine, nella Germania federale i contratti di affitto sono assoggettati alla norma del 1952, che si preoccupa fra l'altro di stabilire speciali procedure affinché gli obblighi contrattuali dell'affittuario siano commisurati al reddito che può ricavarne con una gestione regolare e continua del fondo. Se il contratto di affitto non rispetta questa esigenza, viene contestato dalla autorità amministrativa alla quale sono sottoposti, per il controllo preventivo, tutti i contratti.

Per quanto riguarda la durata — accenno a questo argomento perché la mancanza di una disciplina in merito è stata rilevata da molti intervenuti — in Francia essa non può essere inferiore a nove anni e viene automaticamente rinnovata per altri nove anni, pur-

ché il coltivatore rispetti certe condizioni e la disdetta non sia giustificata dal proprietario con motivi specificatamente previsti. In Olanda la durata del contratto può essere di dodici o di sei anni, a seconda che si tratti di una tenuta o di un appezzamento di terreno, e di volta in volta viene prorogata automaticamente di sei anni, a meno che una delle parti non si rivolga, almeno un anno prima della scadenza, alla Camera degli appalti, cui è rimessa la decisione. La possibilità di riprendere il fondo da parte del proprietario è legata al suo desiderio di coltivarlo direttamente o di farlo coltivare da uno stretto congiunto o di dargli una destinazione diversa, ma la vendita del fondo non è motivo di risoluzione.

In Germania, invece, la durata minima contrattuale è di diciotto anni per le aziende di grande estensione e di nove anni per l'affitto di piccoli fondi, senza il rinnovo automatico per evitare remore alla mobilità del mercato fondiario.

Infine, per quanto riguarda i miglioramenti, la legislazione francese prevede che ogni coltivatore che abbia apportato migliorie al fondo abbia diritto, alla scadenza del contratto, ad una indennità da parte del locatore, purché i lavori siano previsti in una speciale clausola del contratto o siano autorizzati dal locatore. Ed anche in Olanda la legislazione tende a mettere l'affittuario nelle condizioni di ottenere dal locatore, al momento della risoluzione del rapporto, un riconoscimento per i miglioramenti apportati; mentre la legge tedesca riconosce in ogni caso un'ampia discrezionalità al tribunale perché possa decidere avendo anche presenti gli interessi generali della produzione agricola. In ogni paese comunque, gli aggiornamenti intervenuti hanno costantemente rafforzato in favore dei coltivatori il diritto al rinnovo del contratto, al riconoscimento sui miglioramenti apportati ed alla prelazione.

Certamente, anche nel nostro paese si è cercato gradualmente di dar luogo a norme legislative che migliorassero il rapporto dell'affittuario dando garanzie alla parte più debole. È stato ricordato però che gli strumenti operativi messi in atto, anche quelli della legge del 1962, non si sono manifestati di piena validità, se non altro perché si è fatto ricorso, spesso nelle commissioni provinciali, a compromessi che hanno appena ritoccato le situazioni di fatto, cioè i canoni di fitto preesistenti, ed anche se in numerose province, soprattutto in sede sindacale, l'istituto dell'equità ha trovato una buona applicazione, l'at-

tuazione della legge non ha conseguito le sue finalità fondamentali ed i risultati che si speravano.

Né, d'altra parte, si trattava solo del problema del canone; era ormai necessario fare veramente dell'affitto lo strumento per una conduzione efficiente, per un effettivo miglioramento delle condizioni dell'agricoltura.

Ecco quindi la ragione di queste norme: fornire, in primo luogo, la certezza di un costo fondamentale della gestione agricola — quello dell'uso della terra — tenendo conto della sua effettiva redditività in funzione dei ricavi e dei costi e della necessità preminente di assicurare la equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, che spesso proprio nella elevatezza del canone trova motivo di compressione; riconoscere, in secondo luogo, la posizione dell'affittuario come protagonista dell'impresa e del suo sviluppo e come protagonista, insieme, dello sviluppo agricolo, tendendo a garantire una equilibrata composizione fra gli interessi dell'affittuario, del proprietario e della comunità nazionale, e valorizzando le possibilità di iniziativa dell'imprenditore nella garanzia dei reciproci diritti e in una prospettiva generale di sviluppo dell'agricoltura; dare, infine, elementi di certezza anche per quanto riguarda gli altri tipi di rapporti contrattuali abnormi, tuttora presenti in molte zone del paese, tendendo a ricondurli al contratto di affitto e sgombrandoli di quegli altri elementi che contribuiscono a farne strumento ed espressione di una agricoltura condannata ad un irreversibile superamento.

Nel valutare queste norme noi le dobbiamo considerare quindi in tutto questo loro arco di significati, significati politici, di espressione e di rinnovamento, in una impostazione economica ed in una proiezione sociale che sottolineano l'impegno che sarà del Parlamento, ma che è anche del Governo, che la nuova regolamentazione entri in vigore prima dell'inizio della prossima annata agraria.

So che su questo provvedimento le opinioni non sono concordi. Se vi è larga concordanza, lo hanno rilevato gli onorevoli Padula e Ceruti, sulla impostazione di fondo, vi sono dissensi, lo accennai all'inizio, su motivi di strumentazione operativa, sulla possibilità, ad esempio, in relazione alle perplessità manifestate sull'obiettività attuale dei dati catastali, che per altro costituiscono un fatto di certezza, e all'opportunità di porre la legge al riparo di censure di incostituzionalità, per la esigenza di adeguare i canoni al valore della norma; sulla possibilità, a seguito di queste

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

osservazioni, di consentire con opportuni meccanismi un adeguamento dei canoni stessi a particolari condizioni di produttività e di efficienza aziendale per assicurare una perequazione che riconosca le posizioni di progresso e colpisca quelle di inerzia e di inefficienza; sull'opportunità di inquadrare l'iniziativa dell'affittuario nella salvaguardia delle possibilità operative e gestionali della impresa, senza scoraggiare la presenza delle forze che sono in grado di dare un contributo; sulla valutazione, infine, degli effetti che alcune norme possono determinare in particolari condizioni di gestione e su particolari comparti della attività agricola.

Noi siamo però convinti che, nel valutare questi aspetti, il Parlamento, al di là di posizioni rigide che mal si adatterebbero al valore e al significato politico della proposta in esame, saprà dar luogo ad un provvedimento in grado di calare in maniera idonea nella realtà delle nostre campagne e che si ponga con il preminente rilievo che ad esso spetta nell'ampio quadro delle azioni da svolgere e delle iniziative da assumere per il miglioramento generale dell'agricoltura. Con ciò il Parlamento avrà dato ancora una volta la dimostrazione della sua capacità di intendere e di soddisfare le aspettative del mondo rurale in tutta la sua complessa e consapevole articolazione e di voler favorire l'impegno di valorizzazione posto in atto della gente dei campi in un momento in cui veramente si decide della sua sorte e del suo futuro. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

BIGNARDI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

BARDELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDELLI. L'8 gennaio scorso ho rivolto un'interrogazione al ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento alla grave situazione venutasi a creare in una fabbrica del gruppo Pirelli situata in provincia di Cremona, nella quale è in atto da venti giorni una serrata che colpisce oltre mille lavoratori.

Mi rivolgo alla Presidenza perché voglia sollecitare il ministro del lavoro a rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente nel senso da lei richiesto, onorevole Bardelli.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 19 gennaio 1971, alle 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BOFFARDI INES ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (2661);

LENOCI: Modificazione dell'articolo 11, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato (2825);

GUI ed altri: Intervento dello Stato per il restauro della cinta murata della città di Montagnana (2910).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216);

e della proposta di legge costituzionale:

BALLARDINI ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (277);

— *Relatori:* Ballardini, *per la maggioranza*; Scotoni e Malagugini; Luzzatto; Almirante, *di minoranza*.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404);

— *Relatori*: Ceruti e Padula, *per la maggioranza*; Sponziello; Bignardi, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori*: Silvestri e Bima, *per la maggioranza*; Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza*.

5. — *Discussione del disegno di legge costituzionale*:

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

e della proposta di legge costituzionale:

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del

Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore*: Bressani.

6. — *Discussione delle proposte di legge*:

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale*:

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BUSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale intervento intende attuare per modificare in senso positivo i rapporti intercorsi tra l'Amministrazione comunale e il Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene alle defatiganti insistenze con cui la stessa Amministrazione si è rivolta al Ministero sin dal 22 luglio 1967 per chiedere il contributo sulla spesa di 37 milioni di lire per la costruzione del primo lotto di fognatura ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni nonché sulla legge 22 luglio 1966, n. 614, avendone costantemente risposta negativa.

Tenendo conto che il comune di Torreglia fa parte del comprensorio turistico e termalistico degli Euganei, che dal 1965 è in atto una grave epidemia di epatite virale nel suo territorio con una forte recrudescenza nel corso del 1970, che, come attestano le stesse segnalazioni fatte dal prefetto di Padova, le condizioni finanziarie della civica amministrazione sono assai precarie e tali da non permetterle di sopportare un onere di spesa così rilevante, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero — oberato certamente da richieste di contributi per opere igienico-sanitarie provenienti da moltissimi comuni economicamente depressi come è il caso di Torreglia — non ritenga opportuno:

a) sollecitare dal Tesoro una congrua variazione della previsione del bilancio dello Stato per incrementare quella dei lavori pubblici;

b) programmare un ordine di priorità dell'elargizione dei contributi secondo criteri d'ordine sociale, sanitario e produttivo.

(4-15440)

SPORA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione di viabilità determinatasi in una vasta zona della provincia di La Spezia a seguito della caduta del ponte sul fiume Vara in località Padivarma.

A seguito di tale caduta la zona della Val di Vara vede tagliate le sue comunicazioni dirette con vaste zone della provincia e con le

vicine regioni della Toscana e dell'Emilia nocumento sia per l'economia, sia per il turismo.

La interruzione di tale arteria viene ad aggiungersi alla grave situazione viabile dell'intera provincia conseguente al crollo del ponte sul fiume Magra lungo la statale Aurelia in prossimità di Sarzana ed al crollo parziale di altro ponte lungo l'autostrada in costruzione tra La Spezia e Genova, crollo che ha procrastinato di alcuni mesi l'apertura di tale autostrada, che, secondo i programmi, avrebbe già dovuto essere in piena efficienza.

Per quanto riguarda la ricostruzione del ponte in argomento, risulta all'interrogante che l'amministrazione provinciale di La Spezia, attuale proprietaria dell'opera, ha chiesto l'intervento economico del Ministero dei lavori pubblici stante l'importanza dell'opera e la difficoltà del finanziamento con mezzi diretti.

Si gradirebbe perciò conoscere se e in quale forma il Ministero interessato intenda accogliere la opportuna ed urgente richiesta dell'amministrazione provinciale di La Spezia. (4-15441)

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni della mancata corresponsione, a tutt'oggi, del prezzo di integrazione per la produzione dell'olio di oliva.

Gli agricoltori e i produttori interessati, stretti da impegni e da scadenze di vario genere, vessati e perseguitati dal fisco che non sente ragioni, sono al limite della sopportazione.

Corre obbligo all'interrogante di rappresentare la situazione che, soprattutto in certi comuni del Tarantino, quali, ad esempio, Ginnosa, Castellaneta ed altri ancora, minaccia di sfociare in violente manifestazioni, conseguenti alla esasperazione esistente per l'inammissibile ritardo che lo Stato frapponne al soddisfacimento dei diritti dei cittadini. (4-15442)

SCARASCIA MUGNOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali sino ad oggi non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 1970, n. 979, nella quale è stato convertito il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, in favore del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), che fu colpito da un violento e rovinoso nubifragio, seguito da alluvione, ai primi del settembre 1970.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

Ciò in considerazione del fatto che in data 26 novembre 1970 la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato un elenco di comuni ai quali si applicano i benefici della suddetta legge, ma inspiegabilmente non figura San Pietro Verotico. (4-15443)

CANESTRARI E CARENINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti misure intendano prendere al fine di garantire la libertà di lavoro dei cittadini che non vogliono scioperare.

Gli interroganti, vivamente preoccupati dei continui scioperi che mettono in pericolo la stabilità economica del Paese, chiedono vengano denunciati all'autorità giudiziaria non solo i responsabili di tali reati ma anche i dirigenti sindacali avallanti simili iniziative, negate dalla Costituzione italiana. (4-15444)

CANESTRARI E CARENINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative intendano prendere al fine di garantire l'incolumità delle forze dell'ordine, sempre duramente impegnate nello svolgimento del loro importante e delicato servizio.

Infatti, l'assassinio del giovane agente di pubblica sicurezza Antonio Bellotti, nuova vittima di criminali e teppisti, pone all'esame del Governo l'inderogabile e urgente problema di salvaguardare la vita dei preposti all'ordine pubblico, colpendo duramente i responsabili e i mandanti che vilmente si nascondono nei partiti estremisti o nelle organizzazioni extra parlamentari. (4-15445)

DEL DUGA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, degli affari esteri, del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se abbiano avuto notizia della gravissima crisi della azienda industriale Marvin-Gelber di Chieti, che occupa circa 2.000 unità lavorative, su cui poggia tutta l'economia della città e dei comuni vicini e la cui chiusura avrebbe conseguenze catastrofiche per la fragilissima economia del capoluogo di provincia e dei comuni vicini.

Se in rapporto a quanto sopra, risponda a verità l'affermazione degli industriali tedeschi, proprietari della Marvin-Gelber, se-

condo cui l'azienda, che lavora esclusivamente per l'esportazione, non sarebbe più competitiva sui mercati europei a seguito dei recenti accordi sindacali che prevedono un aumento nel triennio di circa il 50 per cento delle attuali retribuzioni.

Se sia vero che le difficoltà sono determinate, come affermano gli industriali tedeschi, dal fatto che nell'area del Mercato comune avrebbero piena libertà di circolazione, senza dazi protettivi, gli analoghi prodotti realizzati in Polonia e Marocco, dove il basso livello retributivo dei lavoratori consentirebbe un vantaggio irrecuperabile per le aziende come la Marvin-Gelber, che operano invece in un contesto economico completamente diverso per i lavoratori.

Ove quanto sopra risponda a verità, considerata la gravità della situazione che si determinerà, con incalcolabili conseguenze non solo di ordine economico ma anche di ordine politico, se il Governo non ritenga di « irizzare » la Marvin-Gelber, onde dare anche ai lavoratori abruzzesi quei vantaggi di retribuzione e di sicurezza di posti di lavoro che le aziende a partecipazione statale del settore assicurano ai lavoratori delle altre regioni e che hanno permesso finalmente l'accoglimento delle richieste dei lavoratori con l'elevato aumento delle retribuzioni cui si fa riferimento.

Se comunque, considerata la estrema gravità della vertenza, le conseguenze di ordine economico e sociale per la vita di gran parte della provincia, il sicuro grave turbamento che ne verrà all'ordine pubblico, non si ritenga opportuno che il Ministro del lavoro avochi a sé la intera vertenza al fine di garantire ai lavoratori il giusto salario e la sicurezza del posto di lavoro. (4-15446)

DEL DUGA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il sindaco e la giunta comunista del comune di Orsogna potevano, come hanno fatto, issare sul palazzo comunale la stella rossa; se dopo essere stati costretti a rimuovere, dalla violenta reazione popolare, detto simbolo di partito da un edificio che rappresenta l'unità di tutto il comune, avevano il diritto, per puro spirito di vandalica distruzione, di distruggere tutto il materiale di abbellimento che era stato posto su un grande albero, nel centro della cittadina, e che era stato acquistato non con il denaro dei suddetti amministratori ma con i fondi del comune, cioè di tutti i cittadini. (4-15447)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

DEL DUGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponde al vero che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe dato il suo benestare alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze, con il grado di direttore di divisione, quale direttore generale della Gestione del concorso pronostici gestito dall'ENAL in virtù della convenzione del 1957.

Se risponde al vero che detto funzionario è stato indicato al commissario dell'ENAL dal Ministro delle finanze, il quale, a tale scopo, avrebbe richiesto dal medesimo commissario la destituzione del direttore che era stato nominato con delibera n. 5 del febbraio 1970.

Se risponde a verità che, alla istituzione del concorso pronostici Enalotto, la gestione è stata sempre diretta da funzionari dell'Ente e tuttora la direzione potrebbe essere affidata ad un funzionario del ruolo Enalotto, in quanto la vigente convenzione ministeriale stabilisce testualmente che il direttore della gestione deve avere « specifica competenza in materia di concorsi pronostici », competenza che certamente è in possesso dei funzionari che da oltre dodici anni sono specializzati in questa attività. Il funzionario ministeriale non risulterebbe in possesso dei previsti requisiti in quanto neanche proveniente dalla competente direzione generale delle entrate speciali del Ministero delle finanze, bensì dal comando della guardia di finanza dove sarebbe stato distaccato sino al momento della nomina in argomento.

Se risponde al vero che, nonostante il gravissimo deficit finanziario dell'ENAL, recentemente evidenziato dalle organizzazioni sindacali, dalla stampa nazionale, nonché dalla Corte dei conti nelle sue annuali relazioni al Parlamento, il nominato funzionario verrebbe a gravare sul bilancio dell'Ente per una retribuzione annua aggirantesi intorno ai dieci milioni di lire.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere per rimuovere il provvedimento in questione che pone il Ministero delle finanze nelle condizioni di espletare le funzioni di controllore e controllato, nella conduzione del concorso Enalotto, creando in tal modo l'assurdo giuridico di una gestione affidata a terzi, ma diretta in proprio a livello di vertice ed in difformità dello stesso decreto della concessione all'ENAL. (4-15448)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per cono-

scere se non intenda intervenire presso l'INPS affinché applichi la decisione del Consiglio di Stato che rimonta al dicembre 1969 con la quale venivano annullati i provvedimenti coi quali erano state ridotte erroneamente le retribuzioni ad alcune categorie di dipendenti dell'INPS, riduzioni operate fin dal 1967 da parte dell'INPS stessa;

detti dipendenti inutilmente hanno atteso e richiesto che l'INPS rimettesse in pagamento le retribuzioni tabellari in vigore fino al luglio 1967 nonché le misure dei compensi per lavoro straordinario, con pagamento degli arretrati a partire dal 1° agosto 1967;

l'interrogante ritiene un intervento immediato del Ministro doveroso. (4-15449)

TUCCARI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono informati del grave allarme suscitato nell'isola di Vulcano (Eolie) dalla pretesa di una società di speculazione, la Hephaistos, di privatizzare le sorgenti termali e le fumarole mediante la concessione di un'ampia zona litoranea, privando la collettività del libero uso di una risorsa che è fondamentale per l'attrattiva turistica dell'isola;

e per conoscere se, di fronte alla motivata opposizione già manifestata dalla sovrintendenza ai monumenti della Sicilia orientale e dal consiglio comunale di Lipari, non ritengano di svolgere un opportuno intervento presso gli organi competenti della Regione siciliana affinché la richiesta concessione venga negata e sia invece concretamente impostato un programma di valorizzazione delle risorse termali dell'isola sotto un profilo pubblicistico. (4-15450)

ALMIRANTE E ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che nel nuovo comune di Ladispoli, in provincia di Roma specie dopo la realizzazione del cavalcavia che collega la strada statale Aurelia con il comune anzidetto, si sono moltiplicati in maniera preoccupante gravi episodi di delinquenza, costituiti in numerosissimi furti aggravati e addirittura in episodi di rapina e per sapere altresì se il Ministro interessato è a conoscenza che nel comune di Ladispoli la sicurezza pubblica è affidata ad una stazione di carabinieri dotata di un numero assolutamente insufficiente di militi; per sapere se

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

non ritenga necessario ed indilazionabile disporre perché le forze dell'ordine in servizio a Ladispoli siano opportunamente aumentate nella loro consistenza numerica e siano messe in condizione di assicurare la dovuta tranquillità alla popolosa cittadina tirrenica.

(4-15451)

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritengano — quando ricorrano scioperi in concomitanza con scadenze di termini per la presentazione di domande o trasmissione di documenti, relativi alla ammissione a concorsi presso qualsiasi amministrazione o ente — di disporre che è sufficiente l'attestazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che il plico contenente la domanda o trasmissione di documenti per essere ammesso a concorso risulta giunto a destinazione entro il termine fissato, pur se di fatto non risulti ancora recapitato all'amministrazione o ente interessati.

È evidente che, identificandosi negli scioperi cause di forza maggiore, non è giusto, come purtroppo accade, che cittadini si vedano precluso il diritto di partecipare a determinati concorsi solo per il fatto che la loro domanda, pur spedita in tempo per essere recapitata nei termini di concorso, ha invece subito il ritardo tutto proprio della paralisi del servizio di distribuzione e consegna che si verifica ad ogni sciopero del settore, specie se prolungato nel tempo.

Si ritiene che, così disponendo, si potranno tutelare gli interessi di cittadini incolpevoli.

(4-15452)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione in ordine agli incidenti verificatisi negli ultimi tempi e particolarmente nella mattinata di venerdì 15 gennaio 1971 nell'istituto tecnico Feltrinelli di Milano, per sapere se non ritenga, provvedendo poi eventualmente in merito:

1) incriminabile, sotto il profilo disciplinare, per pavida elusione del proprio compito sostanziale, l'ispettore ministeriale recatosi all'istituto Feltrinelli la mattina di venerdì 15 gennaio 1971, se rispondesse al vero che egli, invece di svolgere *in loco* la necessaria e al momento urgente opera di attiva e persuasiva

mediazione democratica con i giovani in ordine ai loro diritti e alla loro protesta per la grave punizione inflitta ad un alunno dello istituto, ha abbandonato la sede dell'istituto stesso contribuendo in tal modo ad accentuare la reazione a catena di incidenti e tensioni poi finiti in uno scontro tra studenti e polizia;

2) sorprendente, per non dire irresponsabile e comunque largamente offensivo il comportamento assunto dal preside del citato istituto Feltrinelli con le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa: dichiarazioni che sono espressione non solo di un paternalismo lebidamente beffardo e ai fatti autoritario, ma anche di una visuale politica gravemente ignara della difficile complessità dell'attuale problematica della scuola, e che si riduce a vedere pittoresche manifestazioni folcloristico-carnevalesche in quanto, piaccia o non piaccia esprime pur sempre il profondo e drammatico disagio protestatario che tiene in tensione la scuola secondaria in generale, e il settore dell'istruzione tecnica e professionale in particolare.

(3-04079)

« MATTALIA, ORILIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, perché, con riferimento all'ultimo grave episodio di teppismo fascista consistito nel tentativo di assalto alla federazione comunista di Capo d'Orlando (Messina), dica se non ritiene di dovere energicamente intervenire nei confronti del questore di Messina il quale, con scarso senso di responsabilità, persiste nel concedere a ripetizione autorizzazione a raduni di pretta marca eversiva nei diversi centri della provincia, raduni caratterizzati sempre da vistose manifestazioni di apologia e da grossolani attacchi alle istituzioni democratiche;

e perché dica se non ritiene, di fronte alla noncuranza con cui il detto questore ha accolto le vigorose proteste sollevate più volte e unitariamente dalle forze politiche antifasciste, di prendere in esame la rimozione di un funzionario che non sa offrire alcuna garanzia al rispetto dei valori della Resistenza e della Costituzione.

(3-04080)

« TUCCARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali la questura di Trento (dimostratasi zelantissima nel ricercare e rendere pubblico, su po-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1971

sizioni puramente indiziarie ed a sole poche ore dall'evento, il presunto autore di un attentato dinamitardo ad una organizzazione eversiva di sinistra), non è riuscita, a circa 4 giorni dai fatti, a condurre una indagine produttiva nei confronti degli autori dei ben più gravi fatti delittuosi verificatisi a Trento nella notte sul 15 gennaio 1971 ai danni della sede di una organizzazione sindacale dei lavoratori — l'Unione provinciale CISNAL di Trento — e dell'esercizio di tabaccheria di cui è titolare la moglie del reggente della Segreteria provinciale della CISNAL medesima, esercizio andato completamente distrutto a seguito del vile attentato suddetto.

« Per conoscere se tale atteggiamento di indagini a senso unico, dirette a scoprire soltanto gli attentatori ed i danneggiatori delle organizzazioni di sinistra, corrisponda a orientamenti ed istruzioni emanati dal Ministro dell'interno, onorevole Restivo, o dal capo della polizia, dottor Vicari; e se, invece, sia da attribuire ad autonome posizioni assunte dai responsabili della questura di Trento.

« Per conoscere, infine, in tale seconda ipotesi, quali provvedimenti il Ministro dell'interno e la direzione della pubblica sicurezza intendano prendere nei confronti dei responsabili della questura di Trento per cotesto atteggiamento, contrario ai loro doveri di ufficio ed agli interessi collettivi della cittadinanza, alla cui tutela la questura medesima dovrebbe essere preposta.

(3-04081)

« ROBERTI ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia per sapere se sia venuto a sua conoscenza il senso di doloroso e indignato stupore che ha colpito le popolazioni delle province del confine orientale e che è stato provocato dalle inaudite dichiarazioni del sostituto procuratore generale della Corte di appello di Trieste dottor Alberto Mayer pronunciato in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario e che hanno

suscitato anche la legittima reazione del consiglio dell'ordine forense di Trieste e di Gorizia.

« Nel discorso del dottor Alberto Mayer, oltre alle sconcertanti tesi sostenute in sede puramente politica, ha fatto spicco l'ignobile richiamo ai tragici lutti delle popolazioni dell'Istria e della Venezia Giulia ed alla foibe con inammissibili affermazioni tendenti a giustificare i delitti di allora con precedenti inesistenti colpe e persecuzioni e a scambiare le vittime con i carnefici sì da offendere il patrimonio morale nazionale e le memorie più sacre degli italiani di quelle terre, evidentemente con il solo scopo politico di proseguire, con riferimento anche ai più recenti avvenimenti, nell'opera di smantellamento dei nostri irrinunciabili diritti.

« Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere se il dottor Alberto Mayer, oggi sostituto procuratore generale, sia lo stesso dottor Alberto Mayer che, nel 1945 essendo pubblico ministero in un tribunale speciale, istituito dalle autorità tedesche di Gorizia, chiese per due volte consecutive la condanna a morte nei confronti di cittadini trovati in possesso di armi, tra i quali c'era l'attuale deputato socialista onorevole Fortuna e se il citato dottor Alberto Mayer sia lo stesso dottor Alberto Mayer che da tempo, dopo avere abbandonato la famiglia e vivendo in Aurisina, si accompagna con una cittadina di origini e sentimenti sloveni che, si dice, abbia ispirato i suoi nuovi orientamenti politici e gli abbia fatto esprimere sensi di ammirazione per il clima che si respira nel regime comunista jugoslavo.

« Gli interpellanti chiedono infine di conoscere il pensiero del Governo sulla situazione determinatasi e di sapere se comunque e indipendentemente da ogni altro problema non si ritenga che per una sede di così delicata importanza come quella di Trieste il posto di procuratore generale debba essere urgentemente ricoperto da un titolare.

(2-00603)

« FRANCHI, ABELLI, NICCOLAI GIUSEPPE ».